

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————
626° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 12 SETTEMBRE 2000

I N D I C E**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	33
5 ^a - Bilancio.....	»	39
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	»	54
10 ^a - Industria.....	»	56

Organismi bicamerali

Questioni regionali.....	<i>Pag.</i>	61
RAI-TV	»	70
Informazione e segreto di Stato.....	»	71

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	<i>Pag.</i>	72
2 ^a - Giustizia - Pareri	»	75
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	»	76

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	83
---------------------------	-------------	----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 12 SETTEMBRE 2000

566^a Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE

Intervengono il ministro per le riforme istituzionali Maccanico e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Franceschini e per la giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(4787) Conversione in legge del decreto-legge 4 agosto 2000 n. 220, recante disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, alla 13^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore LUBRANO DI RICCO si sofferma sul contenuto del provvedimento in titolo, che introduce una particolare fattispecie criminosa: l'incendio boschivo. Si tratta, a suo avviso, di una normativa di essenziale rilievo; propone, pertanto, la formulazione di un parere favorevole sussistendo i presupposti di necessità e di urgenza.

Dopo brevi interventi del senatore MARCHETTI e del sottosegretario MAGGI, che dichiarano di condividere le considerazioni espresse dal Relatore, la Commissione, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, approva la proposta di parere favorevole.

IN SEDE REFERENTE

(3812) Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati

- (288) *LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno*
- (1006) *PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati*
- (1323) *MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno*
- (1935) *COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*
- (2023) *BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno*
- (3190) *FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento*
- (3325) *PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*
- (3476) *DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali*
- (3621) *MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali*
- (3628) *LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*
- (3633) *PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione*
- (3634) *PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione*
- (3689) *CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*
- (3772) *PARDINI ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati*
- (3783) *TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati*
- (3828) *MARINI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati*
- (4505) *ELIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni*
- (4553) *DI PIETRO ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati*

(4624) *D'ONOFRIO. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(4655) *CASTELLI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*

– e petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487, n. 490, n. 539, n. 543 e n. 607 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione nella seduta precedente aveva iniziato le votazioni dei subemendamenti riferiti all'emendamento 1.1000 (fino al 1.1000/15), convenendo anche di rimettere a un comitato ristretto la definizione del problema consistente nella compatibilità di risultato quanto alla distribuzione dei seggi, ai fini della stabilità di Governo, nei sistemi elettorali della Camera e del Senato.

Prende quindi la parola il senatore LA LOGGIA, il quale ricorda che la sua parte politica, nell'ultima seduta aveva convenuto sulla opportunità di iniziare la fase delle votazioni all'esclusivo fine di espungere alcune proposte emendative che non risultavano coerenti all'impianto della proposta avanzata dalla maggioranza e di quella contenuta nei subemendamenti presentati dai Gruppi che fanno riferimento alla «Casa delle Libertà». Nel manifestare quindi la piena disponibilità della sua parte politica a riprendere l'esame dei provvedimenti in titolo, crede possibile pervenire alla definizione di un modello di sistema elettorale che garantisca la stabilità delle maggioranze e dell'esecutivo. A quest'ultimo fine, peraltro, ribadisce l'opportunità di procedere ad alcune puntuali modifiche costituzionali, materia questa che è all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Passa quindi a esaminare i temi che, a suo avviso, devono essere oggetto di un confronto tra la maggioranza e l'opposizione. In primo luogo rinnova la richiesta, avanzata dalla sua parte politica, di modificare la normativa sulla comunicazione politica; modifiche che dovrebbero essere, a suo avviso, inserite nella prima parte del provvedimento in titolo. Ribadisce quindi la richiesta di porre mano ad una revisione della legge elettorale del Senato che sia coerente con quella proposta per la elezione della Camera dei deputati, al fine di garantire un esito univoco alla competizione elettorale nella formazione delle due Assemblee. A quest'ultimo proposito osserva che l'esito dell'ultima consultazione referendaria deve essere interpretato come una sostanziale bocciatura, da parte del corpo elettorale del sistema oggi vigente per l'elezione del Senato, di cui il quesito referendario essenzialmente proponeva l'estensione alla Camera dei deputati. Questa considerazione motiva l'urgenza di procedere, quanto prima, a una riforma della legge del Senato, e al riguardo ricorda la proposta – avanzata dal senatore Scognamiglio Pasini e condivisa dalla Commissione – di esaminare la questione in una sede ristretta. Infine, con riferimento al premio di governabilità, ritiene inadeguata la proposta avanzata dalla maggioranza, mentre segnala la necessità di garantire, anche per la

elezione delle due Camere, un premio analogo a quello previsto, dalla legislazione vigente, per la elezione degli organi rappresentativi degli enti locali e delle regioni.

Questo insieme di questioni controverse dovrebbe, a suo avviso, essere esaminato in una sede ristretta, che garantisca un ampio confronto tra maggioranza e opposizione, prima di continuare nelle votazioni. In proposito auspica un esame che si esaurisca in tempi brevi e manifesta la disponibilità della sua parte politica ad anticipare la data fissata nel calendario dei lavori dell'Assemblea per l'esame dei provvedimenti in titolo.

Il relatore VILLONE, replicando alle considerazioni svolte dal senatore La Loggia, osserva che le proposte della maggioranza e della opposizione sono state sufficientemente definite prima della sospensione dei lavori. Quanto alle questioni controverse, ritiene che la maggioranza abbia in più occasioni manifestato una piena disponibilità a tenere conto delle esigenze avanzate dall'opposizione relativamente alla revisione della normativa sulla comunicazione politica. A quest'ultimo proposito osserva che alcuni subemendamenti (e in particolare i subemendamenti 1.1000/42, 1.1000/43 e 1.1000/44), sui quali preannuncia la propria disponibilità, introducono il tema della comunicazione politica nel provvedimento in titolo.

Quanto alla questione della omogeneità dei sistemi elettorali delle due Camere, osserva che vincoli costituzionali impediscono la estensione al Senato di un sistema proporzionale con premio di maggioranza, come quello ipotizzato per l'elezione della Camera dei deputati. Occorre dunque, a suo avviso, non già prevedere sistemi elettorali omogenei, ma verificare la possibilità di pervenire alla definizione di sistemi che, seppur diversi, garantiscano un risultato omogeneo nelle due Assemblee; un risultato che la normativa vigente, com'è noto, non garantisce. Venendo infine a considerare il problema della ridefinizione dei collegi, ritiene che la questione perda di sostanziale rilievo nella proposta da lui avanzata, atteso che il premio di maggioranza viene attribuito tenendo conto dei voti e non dei seggi ottenuti dalle coalizioni.

Propone quindi che la Commissione proceda nelle votazioni relativamente alle questioni non controverse e affidi invece ad un comitato ristretto l'esame della compatibilità tra i sistemi elettorali delle due Camere, della revisione della normativa sulla comunicazione politica, nonché delle procedure per la ridefinizione dei collegi.

Prende quindi la parola il ministro MACCANICO che prende atto, con favore, della volontà manifestata dall'opposizione di proseguire nell'esame delle iniziative in titolo. Quanto ai problemi sollevati dal senatore La Loggia, crede che essi hanno avuto una chiara risposta da parte della maggioranza. Con riferimento alla questione della riforma della normativa sulla comunicazione politica, ribadisce infatti la piena disponibilità del Governo e in proposito osserva che l'approvazione del subemendamento 1.1000/100, introducendo la nozione di «coalizione», porrebbe le premesse

di una simile revisione, nel senso auspicato dalle opposizioni. Quanto al problema della omogeneità delle due leggi elettorali, si è convenuto di demandarne la soluzione ad un comitato ristretto, che dovrà valutare con attenzione gli ostacoli costituzionali a una piena equiparazione dei due sistemi. Anche con riferimento alla definizione del premio di maggioranza manifesta piena disponibilità a ricercare una intesa con l'opposizione che dovrebbe, a suo avviso, riguardare anche la revisione delle disposizioni costituzionali sulla forma di governo attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Nel complesso, crede quindi che si possa procedere, andando avanti sulle questioni non controverse (ad esempio approvando il citato subemendamento 1.1000/100), senza irrigidimenti, definendo un calendario certo.

Il relatore VILLONE, precisando la sua proposta, ritiene che il comitato ristretto possa essere convocato per giovedì prossimo, fissando un termine di dieci giorni per i suoi lavori. Nel frattempo la Commissione potrà proseguire l'esame delle questioni non deferite al comitato.

Il senatore SCOGNAMIGLIO PASINI dichiara di concordare con la proposta avanzata dal relatore e ribadisce il rilievo che, a suo avviso, assume la questione della coerenza tra i sistemi elettorali delle due Assemblee. In proposito ritiene che debba essere comunque valutata l'ipotesi di una modifica della legge elettorale del Senato, che vada in questa direzione, anche in assenza di una revisione del sistema per l'elezione della Camera.

Il senatore SCHIFANI ricorda che l'opposizione aveva consentito a procedere, prima della pausa estiva, ad alcune votazioni, solo per espungere proposte emendative estranee all'impianto delle iniziative sulle quali si sta sviluppando il confronto, per la cui utile prosecuzione è necessario risolvere preliminarmente alcune questioni essenziali che restano controverse: l'entità e le modalità di attribuzione del premio di maggioranza, il problema della scelta tra voto disgiunto e voto congiunto; l'omogeneità dei sistemi elettorali delle due Camere, le modalità per la ridefinizione dei collegi. Propone quindi di affidare la soluzione di tali questioni al comitato ristretto, evitando, nel frattempo, di irrigidire il confronto proseguendo nelle votazioni.

Interviene quindi il senatore FISICHELLA, che chiede al relatore di precisare quali siano i subemendamenti tali, a suo avviso, da potere essere votati in questa fase, indipendentemente dalla conclusione dei lavori del comitato ristretto.

Il senatore CASTELLI ribadisce la volontà della sua parte politica di pervenire ad un esito positivo del confronto. Le vigenti leggi elettorali delle due Camere, infatti, non garantiscono la governabilità e rendono possibile un esito divergente nella composizione delle due Assemblee. È dun-

que necessario procedere preliminarmente ad una revisione della legge del Senato, cui si dovrebbe accompagnare la revisione di alcune disposizioni costituzionali. Quanto al metodo da seguire, dichiara di condividere la proposta avanzata dal senatore Schifani ritenendo inopportuno continuare nelle votazioni in questa fase.

Il senatore PIERONI, nel condividere la proposta avanzata dal Presidente, osserva che la maggioranza, venendo incontro alle richieste avanzate dalle opposizioni, ha proposto un testo di revisione della legge elettorale della sola Camera dei deputati. Quanto alla riforma della legge elettorale del Senato, ritiene utile investire della questione il comitato ristretto, mentre considera preferibile una parziale riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti, per consentire alle opposizioni di depositare proposte di modifica della normativa sulla comunicazione istituzionale.

Il relatore VILLONE manifesta la sua piena disponibilità a convenire su quest'ultima proposta.

Il senatore ELIA osserva che la Commissione ha concentrato la sua attenzione sulla legge elettorale della Camera poiché questa è stata oggetto delle consultazioni referendarie. Ritiene inoltre che la definizione di un diverso sistema elettorale per la Camera sia una priorità logica rispetto alla riforma della legge elettorale per il Senato, per la quale si deve tenere conto di vincoli costituzionali. Il comitato ristretto potrà quindi al riguardo svolgere una funzione solo preparatoria, in attesa che in Commissione si pervenga ad un'intesa sul sistema elettorale per la Camera.

Il senatore LA LOGGIA ritiene invece che, per garantire la necessaria coerenza tra i sistemi elettorali delle due Camere, il comitato ristretto si debba occupare di tutte le questioni controverse. Nel corso dei lavori del comitato, infatti, si potrebbe trovare l'accordo su una diversa e nuova soluzione che nel garantire l'omogeneità dei sistemi elettorali delle due Camere tenga conto dei vincoli costituzionali. Nel manifestare quindi il suo consenso sulla proposta avanzata dal senatore Schifani, ricorda che la sua parte politica ha già predisposto proposte emendative con riferimento ai temi più controversi, che riterrebbe opportuno sottoporre ad un confronto aperto nella sede del comitato ristretto.

Il relatore VILLONE ribadisce la sua proposta di rimettere al comitato ristretto le questioni più complesse ed in particolare la elaborazione del sistema elettorale per il Senato nonché la disciplina delle modalità di ridefinizione dei collegi.

Propone quindi di riaprire il termine per la presentazione di ulteriori emendamenti relativi alla modifica della normativa sulla comunicazione politica.

Il senatore LA LOGGIA propone che la riapertura per la presentazione degli emendamenti abbia anche ad oggetto la legge elettorale del Senato.

Il relatore VILLONE manifesta la propria disponibilità, mentre il senatore CASTELLI ritiene contraddittorio riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti con riferimento a questioni contemporaneamente demandate all'esame di un comitato ristretto.

Il relatore VILLONE replicando quindi alla richiesta da ultimo avanzata dal senatore Fisichella ritiene che si possa procedere alla votazione dei subemendamenti sino al subemendamento 1.1000/101, trattandosi di questioni, a suo avviso, non controverse.

Il senatore LA LOGGIA ribadisce invece la sua richiesta di non procedere, in questa fase, a votazioni.

Il relatore VILLONE osserva che questa proposta equivale a una richiesta di sospensione dei lavori della Commissione.

Il senatore LA LOGGIA, negando che si tratti di una richiesta di sospensione, ribadisce che la sua parte politica ritiene pregiudiziale all'utile svolgimento del confronto la definizione di un'intesa sulla legge elettorale del Senato.

Il relatore VILLONE osserva che, al fine di permettere un immediato confronto sulla definizione della legge elettorale del Senato, si potrebbe fissare per domani alle 8,30 il termine per la presentazione di ulteriori emendamenti, mentre ribadisce di ritenere la richiesta avanzata dal senatore La Loggia sostanzialmente una richiesta di sospensione dei lavori della Commissione.

Il senatore SCHIFANI, nel ribadire la propria proposta di demandare le questioni controverse all'esame del comitato ristretto, ritiene che il confronto possa proseguire utilmente solo dopo avere risolto i nodi sui quali vi è un chiaro dissenso tra maggioranza ed opposizione. Crede invece che proseguire nelle votazioni, anche di emendamenti non controversi, impedisca il confronto e potrebbe condurre ad inutili e pericolosi irrigidimenti.

Il senatore CASTELLI osserva che il dibattito sta facendo emergere un chiaro nervosismo nella maggioranza che, con le proposte subemendative avanzate dal relatore, non ha adeguatamente risposto alle questioni poste dalle opposizioni con riferimento all'entità e alle modalità di attribuzione del premio, alla questione del voto congiunto e al problema delle modalità di ridefinizione dei collegi. Ritiene quindi preferibile affrontare con priorità la questione della ridefinizione della legge elettorale per il Senato, proprio per la presenza di vincoli costituzionali. Osserva infine che

l'irrigidimento della maggioranza potrebbe condurre ad una rottura irreversibile, né del resto crede possibile che la maggioranza da sola proceda alla ridefinizione della legge elettorale a soli otto mesi dalla fine della legislatura.

Il senatore PIERONI, pur apprezzando la franchezza del senatore La Loggia, ritiene che il confronto non possa avvenire sulla base di condizioni poste dall'opposizione. Occorre trovare un'intesa seguendo un atteggiamento aperto di dialogo. Condivide quindi la proposta avanzata dal Presidente, di continuare nelle votazioni senza pregiudicare temi critici e controversi che potranno essere affrontati dal comitato ristretto i cui lavori dovranno proseguire parallelamente a quelli della Commissione.

Il relatore VILLONE propone quindi che il comitato ristretto venga convocato sin da giovedì mattina.

Il senatore FISICHELLA non considera come la manifestazione di una volontà di rottura l'orientamento della maggioranza: il comitato ristretto, dunque, sembra essere la sede più appropriata per definire le questioni più rilevanti, in un clima di confronto sereno. A ciò tuttavia si contrappone la proposta di un termine per nuovi emendamenti limitato a poche ore, mentre sarebbe opportuno programmare un calendario di lavori articolato in tempi brevi ma congrui.

Il senatore BESOSTRI osserva che la lunga discussione svolta sinora ha già prodotto un ritardo sensibile nella prosecuzione delle votazioni. Dall'opposizione, infatti, viene posta una questione di carattere preliminare, consistente nella richiesta di non votare altri emendamenti fino a quanto un comitato ristretto non abbia quanto meno tentato di risolvere alcune questioni rilevanti. Tali questioni, peraltro, non sono investite dagli emendamenti già indicati dal Presidente, su cui potrebbero insistere le prossime votazioni. L'indirizzo delle opposizioni, pertanto, assume l'aspetto di una pregiudiziale politica, rivolta ad impedire o ritardare le votazioni della Commissione in materia di riforma elettorale. In spirito di collaborazione, invece, si dovrebbe conciliare l'esigenza di approfondire alcuni temi in sede ristretta con quella di proseguire le votazioni su altri argomenti.

Il senatore ELIA ritiene necessario mantenere un metodo di collaborazione tra maggioranza e opposizione, rispettando però alcuni criteri elementari di logica di comportamento: non avrebbe senso, infatti, rinviare la votazione di emendamenti che non coinvolgono questioni dirimenti. D'altra parte, il prossimo emendamento da votare (1.1000/61) è stato proposto proprio dai Gruppi di opposizione e ha suscitato il consenso del relatore.

Il presidente VILLONE ritiene che occorra definire le aree di consenso e di dissenso sulle diverse questioni, anche per un'esigenza di chia-

rezza verso l'opinione pubblica. Le forze politiche di maggioranza non sono disponibili a rimettere ogni questione al comitato ristretto sospendendo le votazioni in attesa dell'esito dei suoi lavori, mentre sono ben disposte a rimettere alla sede ristretta la definizione di questioni specifiche rilevanti, come l'omogeneità dei risultati elettorali tra Camera e Senato, le regole della comunicazione politica in campagna elettorale, e altri temi eventualmente connessi, con la possibilità di presentare ulteriori emendamenti in proposito. L'opposizione è stata dunque invitata a formulare proposte, sin d'ora, sui temi che ritiene di dover approfondire: si tratta pertanto di una soluzione positiva e aperta, che però non può comprendere una sospensione delle votazioni, utili invece a chiarire alcuni punti anche per le questioni da approfondire.

Il senatore SCHIFANI afferma che l'opposizione non intende bloccare i lavori della Commissione, ma auspica che le questioni più rilevanti e controverse siano definite in una sede appropriata, quella informale del comitato ristretto, al fine di individuare soluzioni possibilmente condivise. Ciò manifesta la volontà di proseguire il dialogo, mentre una limitazione severa dei compiti del comitato ristretto e la prosecuzione immediata delle votazioni potrebbero alterare il clima di collaborazione e rendere più difficile la definizione di un punto di equilibrio.

Il senatore MARINI replica che la proposta del senatore Schifani appare diretta a far rifluire tutte le questioni in discussione in sede ristretta, ma ciò non è realistico, perché la discussione in materia elettorale è già stata ampia e prolungata nel tempo, cosicché dalle stesse forze politiche di opposizione sono state manifestati successivamente orientamenti diversi quanto alla riforma possibile. D'altra parte, la maggioranza ha il diritto e il dovere di sostenere le proprie proposte chiedendo, quando se ne presenta il momento, anche di votare.

Il senatore D'ONOFRIO precisa che nessuno ha proposto una sospensione *sine die* dei lavori della Commissione: la questione, infatti, è quella di proseguire i lavori in una forma o nell'altra, consapevoli che l'obiettivo della riforma elettorale è quello di garantire una maggiore stabilità di governo, a Costituzione invariata, data l'attuale difficoltà politica di approvare riforme costituzionali. Occorre valutare, in primo luogo, se è possibile adottare sistemi elettorali compatibili nei risultati per Camera e Senato, sempre al fine di garantire la governabilità: si tratta di questione seria e coesistente alla definizione del sistema elettorale per la Camera dei deputati, tanto da rendere inutili e controproducenti eventuali votazioni su emendamenti relativi a quel sistema, che non siano precedute dalla definizione della questione appena evocata. D'altra parte, su tale questione si può svolgere un approfondimento in tempi brevi, rimettendo alla Commissione la valutazione del problema entro pochi giorni.

Il presidente VILLONE ritiene che in comitato ristretto non possano essere risolti problemi di natura politica, mentre possono essere esaminate questioni normative nuove e complesse, da definire anche tecnicamente. Naturalmente, la sede ristretta offre l'occasione di formulare anche proposte non attinenti ai temi già enunciati, ma che vi siano comunque connesse. Tuttavia, è opportuno affermare nei fatti la volontà di proseguire nella discussione in modo concreto, non sospendendo la votazione degli emendamenti. Intanto, in sede ristretta possono essere esaminate questioni definite e nondimeno estensibili. Diversamente il comitato ristretto sarebbe l'occasione, per difficoltà di funzionamento sempre possibili, per bloccare o ritardare i lavori della Commissione in materia di riforma elettorale.

D'altra parte, egli ritiene che fino al subemendamento 1.1000/101 tutti gli altri subemendamenti possono essere posti in votazione, senza interferenze con il lavoro da affidare al comitato ristretto.

Il ministro MACCANICO ricorda che nella prassi parlamentare i comitati ristretti sono destinati a definire testi normativi altrimenti difficili da elaborare, ed è pertanto coerente rimettere nell'occasione alla sede informale alcune questioni specifiche, certamente rilevanti ma non esaustive dell'intera riforma. Ciò non impedisce di proseguire le votazioni sui subemendamenti che non siano attinenti a tali questioni.

Il senatore FISICHELLA invita a non preoccuparsi troppo delle reazioni dell'opinione pubblica, intanto perché l'argomento è complesso e non suscita un interesse così esteso, inoltre perché ciascuno dei contendenti politici potrebbe addurre motivazioni plausibili per la propria condotta, gli uni accusando gli altri di aver impedito la riforma ovvero di aver tentato una riforma peggiore dell'attuale sistema. È importante, d'altra parte, che il Parlamento sappia dimostrare la sua capacità di discutere e di deliberare, anche se l'interpretazione data dal Ministro ai compiti del comitato ristretto appare un poco restrittiva, laddove si consideri che anche le questioni specifiche sinora enucleate hanno una propria rilevanza politica, e non solo tecnica. L'opposizione, comunque, propone di trasferire provvisoriamente per breve tempo la competenza al comitato ristretto, quale articolazione della Commissione, che pertanto non sospenderebbe il proprio lavoro.

Il senatore LA LOGGIA considera assai arduo assicurare la contenzualità dei lavori tra il comitato ristretto e la sede plenaria, mentre giudica possibile lavorare proficuamente e in tempi brevi in sede informale, senza assumere come una scelta pregiudiziale quella di votare subito sui subemendamenti all'emendamento 1.1000.

Il PRESIDENTE osserva che il prossimo emendamento da votare (1.1000/61) è stato proposto proprio dall'opposizione e ha suscitato il suo parere favorevole.

Propone, quindi, di convocare il comitato ristretto per giovedì 14 settembre alle ore 9, e di proseguire le votazioni nella seduta in corso, fino alle ore 19,30, dedicando alle votazioni anche la seduta già convocata per domani, alle ore 9.

Il senatore LA LOGGIA replica chiedendo di convocare immediatamente il comitato ristretto, concludendo intanto la seduta della Commissione.

Il presidente VILLONE osserva che la convocazione del comitato ristretto esige alcuni adempimenti organizzativi che non possono essere assicurati in tempi così brevi.

Secondo il senatore FISICHELLA l'impostazione data dal Presidente può determinare conseguenze politiche negative sul futuro della discussione in materia di riforma elettorale.

Il presidente VILLONE obietta che la disponibilità della maggioranza è stata molto ampia, sia sui nuovi argomenti da introdurre nella discussione, sia quanto alle modalità di prosecuzione dei lavori; anche l'opposizione, pertanto, dovrebbe concedere qualcosa alle richieste della maggioranza.

Il senatore FISICHELLA osserva a sua volta che anche i subemendamenti destinati alle prossime votazioni potrebbero essere più opportunamente deferiti alla sede ristretta, perché siano esaminati in un contesto più ampio e completo.

La senatrice d'ALESSANDRO PRISCO ritiene giunto il momento di prendere atto delle ragioni politiche di ciascuno, pervenendo a una conclusione sulle varie proposte di prosecuzione dei lavori: esprime preoccupazione, tuttavia, per l'atteggiamento di alcuni esponenti dell'opposizione, inteso a rimettere ogni questione alla sede ristretta, che per propria natura non può garantire la piena partecipazione di tutti i componenti della Commissione.

Il senatore FISICHELLA non condivide l'obiezione, rammentando che in comitato ristretto non si effettuerebbero votazioni e ribadisce che l'opposizione interpreterà come un atto di rottura la decisione di votare subito mentre la soluzione da lui prospettata può ancora salvaguardare il dialogo.

Il senatore CASTELLI afferma che la maggioranza ha chiesto il contributo delle opposizioni, ma non sembra affatto interessata ad ottenerlo, mentre il comitato ristretto sarebbe la sede di collaborazione più appropriata. Un comitato ristretto a competenza limitata appare comunque come una soluzione procedurale anomala ed esige in ogni caso che sia

formalizzata in qualche modo la definizione dell'oggetto di discussione da rimettere a quella sede. D'altra parte, lo stesso comitato ristretto è una delle modalità in cui possono proseguire i lavori della Commissione, che pertanto in tal caso non sarebbero affatto sospesi né impediti.

Il senatore D'ONOFRIO osserva che lo stesso subemendamento 1.1000/61, di prossima votazione, esige di per sé che sia preventivamente chiarito il problema dell'omogeneità di risultato nei sistemi elettorali di Camera e Senato, a meno che la maggioranza non intenda lasciare intatto il sistema elettorale del Senato.

Il presidente VILLONE osserva invece che quel subemendamento, se venisse accolto, potrebbe indurre il comitato ristretto a risolvere in tempi brevi la questione della possibile coerenza di sistema tra Camera e Senato.

Il senatore LA LOGGIA, quindi, chiede di porre in votazione la proposta da lui avanzata, e integrata dal senatore Schifani, che consiste nel convocare un comitato ristretto con il compito di definire alcune questioni (compatibilità del risultato nei sistemi elettorali di Camera e Senato; delimitazione dei collegi elettorali; regole della comunicazione politica in campagna elettorale; soglia di accesso al premio di maggioranza e relativa entità, possibilità o meno del voto disgiunto), assegnando al comitato ristretto un termine breve, fino a martedì 19 settembre, ma senza procedere nel frattempo a ulteriori votazioni.

Il senatore CASTELLI chiede nuovamente di precisare l'oggetto di competenza da affidare alla sede ristretta.

Il presidente VILLONE ripete i temi da affidare alla sede ristretta nei termini appena indicati dal senatore La Loggia e ribadisce che su tali argomenti potranno essere presentati anche ulteriori emendamenti.

Il senatore SCHIFANI conferma l'esigenza di sospendere temporaneamente la votazione, per lavorare in sede ristretta sulle questioni appena ricordate dal senatore La Loggia, in tempi brevi, riprendendo le votazioni la prossima settimana.

Il senatore MAGNALBÒ annuncia il voto favorevole del Gruppo di Alleanza nazionale alla proposta avanzata dai senatori La Loggia e Schifani.

Incidentalmente, la senatrice BUCCIARELLI osserva che nella votazione degli emendamenti potranno emergere problemi tali da consigliare un accantonamento e un deferimento alla sede ristretta.

Concorda il presidente VILLONE.

Il senatore D'ONOFRIO annuncia il suo voto favorevole alla proposta dei senatori La Loggia e Schifani, confermando che la stessa proposta contempla la ripresa delle votazioni già a partire da martedì 19 settembre, una volta risolto il problema della compatibilità del risultato, al fine della stabilità di governo, nei sistemi elettorali di Camera e Senato.

La proposta dei senatori La Loggia e Schifani, posta in votazione, non risulta accolta.

Il presidente VILLONE, quindi, precisa che al comitato ristretto, sulla cui costituzione si era già convenuto nella seduta del 26 luglio, è affidato il compito di definire le questioni inerenti alla compatibilità di risultato nei sistemi elettorali di Camera e Senato, alla delimitazione di collegi elettorali, alle regole della comunicazione politica in campagna elettorale, alla soglia di accesso al premio di maggioranza e alla relativa entità, alla possibilità o meno di un voto disgiunto; si intende che su tali questioni potranno essere proposti emendamenti ulteriori rispetto a quelli già presentati. Il comitato ristretto è convocato per una prima riunione giovedì 14 settembre alle ore 9,15.

La Commissione prende atto.

Si procede quindi con la votazione dei subemendamenti all'emendamento 1.1000.

Sul n. 61 il presidente VILLONE, relatore, esprime un parere favorevole, quanto alla prima parte, disponendo l'accantonamento della seconda parte, in quanto attinente alle questioni da approfondire in sede ristretta.

Il ministro MACCANICO esprime un parere conforme.

Il senatore D'ONOFRIO propone di integrare il subemendamento, con un riferimento anche all'elezione dei senatori.

Il presidente VILLONE dichiara improponibile tale proposta, per l'estraneità all'oggetto della discussione in corso, dato che la disciplina elettorale della Camera dei deputati nell'attuale contesto legislativo non è la sede normativa appropriata per regolare elementi del sistema di elezione del Senato della Repubblica. Nondimeno, il problema indicato dal senatore D'Onofrio è ben presente alla Commissione e sarà discusso in comitato ristretto.

Posta in votazione, è accolta la prima parte del subemendamento n. 61.

La parte successiva è accantonata.

Il presidente VILLONE chiede alle proponenti di ritirare il subemendamento 36.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO accede alla richiesta, riservandosi di proporre l'emendamento in Assemblea dato che nell'attuale fase della trattazione non è possibile approfondire la questione con il tempo necessario.

Quanto al subemendamento n. 100, il senatore D'ONOFRIO propone un riferimento anche al Senato.

Secondo il senatore PIERONI, mentre è possibile regolare contestualmente il sistema elettorale di Camera e Senato, ciò deve avvenire comunque con leggi distinte.

Il presidente VILLONE dichiara improponibile la proposta del senatore D'Onofrio, per estraneità all'oggetto normativo in discussione.

Il senatore SCHIFANI annuncia l'astensione del suo Gruppo sul subemendamento n. 100, non per ragioni di merito, ma perché è impossibile risolvere questioni simili a prescindere da un orientamento definito sul sistema elettorale del Senato.

Il senatore MAGNALBÒ annuncia il voto contrario del Gruppo di Alleanza nazionale, proponendo nuovamente di non proseguire nelle votazioni.

Il PRESIDENTE ricorda che la questione è già stata risolta e osserva a sua volta che il subemendamento n. 100 agevola una riflessione, da svolgere in sede ristretta, sul sistema elettorale del Senato.

Con il parere favorevole del Governo, è quindi accolto il subemendamento n. 100, proposto dal relatore.

Il relatore VILLONE esprime un parere contrario sull'emendamento n. 50; di avviso conforme è il ministro MACCANICO.

L'emendamento, posto in votazione, non risulta accolto.

Il presidente VILLONE, quindi, chiede alle proponenti di ritirare i subemendamenti n. 42 e 44, esprimendo un parere positivo sul n. 43 riguardante la stessa materia.

Concorda il ministro MACCANICO.

La senatrice d'ALESSANDRO PRISCO ritira i subemendamenti 42 e 44.

Il senatore D'ONOFRIO ritiene che anche per la questione posta dal subemendamento 43 si pone il problema del riferimento al Senato.

Il presidente VILLONE ritiene che in tal caso ciò non sia necessario, dato che la disposizione proposta si applica senz'altro per l'elezione di entrambe le Camere.

Il senatore D'ONOFRIO replica che in tal modo si incide sulla possibilità di presentare liste di candidati anche al Senato, anche per i seggi da assegnare in ragione proporzionale.

Secondo il presidente VILLONE la questione va risolta in altra sede.

È quindi accolto il subemendamento 43.

Il presidente VILLONE, relatore, esprime un parere contrario sui subemendamenti successivi, dal 51 al 19. Quanto al subemendamento 45, invita a ritirare la proposta, manifestando una sua disponibilità di massima, ma sottolineando l'esigenza di approfondire la questione.

In proposito la senatrice d'ALESSANDRO PRISCO preferisce un accantonamento della proposta emendativa.

Il presidente VILLONE concorda e il subemendamento 45 è quindi accantonato.

Il ministro MACCANICO esprime pareri conformi a quelli appena formulati dal relatore.

Sul subemendamento 51, il senatore SCHIFANI annuncia l'astensione del Gruppo di Forza Italia, che conferma il proprio dissenso dalla scelta di proseguire nelle votazioni, senza aver risolto problemi di natura pregiudiziale.

Respinto il subemendamento 51, in assenza del proponente sono dichiarati decaduti i successivi subemendamenti (16, 17 e 18).

Respinto il n. 52, sono dichiarati decaduti i subemendamenti 1 e 19.

Il subemendamento 45 è accantonato.

Sui subemendamenti 2, 20, 53 e 3 il RELATORE esprime un parere contrario.

Concorda il ministro MACCANICO.

Decaduti i subemendamenti 2 e 20 per l'assenza del proponente, il subemendamento 53 è posto in votazione e non risulta accolto.

È quindi dichiarato decaduto il subemendamento 3, data l'assenza del proponente.

Sul subemendamento 1.1000/62, il relatore VILLONE esprime un parere favorevole, condiviso dal ministro MACCANICO.

La Commissione accoglie l'emendamento.

Il relatore VILLONE esprime parere contrario sui subemendamenti 21, 54, 4, 56, 57, 58, nonché sui subemendamenti 5 e 55 di contenuto identico; quanto al subemendamento 63 ne propone l'accantonamento, data l'attinenza a questione da risolvere in comitato ristretto.

Identico avviso esprime il ministro MACCANICO.

I citati subemendamenti sono dichiarati in parte decaduti, per l'assenza del senatore Gubert, nella parte rimanente respinti con votazioni distinte, salvo il subemendamento 63, che viene accantonato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,25.

**SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.1000
AL DISEGNO DI LEGGE N. 3812**

All'articolo 2, dopo le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri», inserire le seguenti: «alternativamente o congiuntamente sul nome del candidato, nonché», e sopprimere la parola: «ed». Aggiungere, altresì, il seguente comma:

«2-bis. Se l'elettore esprime il voto per più di una lista nella coalizione prescelta, il voto verrà attribuito ai soli fini del premio di governabilità alla coalizione stessa.».

1.1000/61 LA LOGGIA, MANTICA, MARTELLI, CASTELLI, D'ONOFRIO

All'articolo 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Dette liste sono formate da candidati e candidate in ordine alternato».

1.1000/36 D'ALESSANDRO PRISCO, MANIERI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le liste collegate a candidati nei collegi contraddistinti dal medesimo contrassegno recante nome e cognome della persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri costituiscono una coalizione».

1.1000/100 IL RELATORE

Sopprimere l'articolo 3.

1.1000/50 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Le trasmissioni televisive dedicate, ai sensi della legge 10 dicembre 1993 n. 515, e successive modificazioni, alla competizione elettorale sono sempre precedute da una scheda visiva che informa, per ogni simbolo, sulla percentuale di presenza delle candidate e dei candidati, sia nelle liste della quota proporzionale, sia nei collegi uninominali.

2. Nelle pubblicità elettorali di qualsiasi genere, accanto al simbolo deve essere evidenziata la percentuale di presenza delle candidate e dei candidati sia nelle liste per la quota proporzionale sia nei collegi uninominali, presentate dal relativo partito o gruppo politico organizzato».

1.1000/42 MAZZUCA POGGIOLINI, D'ALESSANDRO PRISCO, BUCCIARELLI, DENTAMARO, PASQUALI, MANIERI, FIORILLO, THALER AUSSERHOFER, BERNASCONI, BRUNO GANERI, BONFIETTI, PAGANO, SARTORI, SALVATO, BETTONI BRANDANI, BRUNO GANERI, DANIELE GALDI, SQUARCIALUPI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Le trasmissioni televisive dedicate, ai sensi della legge 10 dicembre 1993 n. 515, e successive modificazioni, alla competizione elettorale sono sempre precedute da una scheda visiva che informa, per ogni simbolo, sulla percentuale di presenza delle candidate e dei candidati, sia nelle liste della quota proporzionale, sia nei collegi uninominali.».

1.1000/43 MAZZUCA POGGIOLINI, D'ALESSANDRO PRISCO, BUCCIARELLI, DENTAMARO, PASQUALI, MANIERI, FIORILLO, THALER AUSSERHOFER, BONFIETTI, BERNASCONI, PAGANO, SALVATO, BETTONI BRANDANI, BRUNO GANERI, DANIELE GALDI, SQUARCIALUPI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Le trasmissioni televisive dedicate, ai sensi della legge 10 dicembre 1993 n. 515, e successive modificazioni, alla competizione elettorale, riportano sempre in sovraimpressione accanto al simbolo una scheda vi-

siva che informa, in relazione al simbolo stesso, sulla percentuale di presenza delle candidate e dei candidati, sia nelle liste della quota proporzionale, sia nei collegi uninominali».

1.1000/44 MAZZUCA POGGIOLINI, D'ALESSANDRO PRISCO, BUCCIARELLI, DENTAMARO, PASQUALI, MANIERI, FIORILLO, THALER AUSSERHOFER, BERNASCONI, BONFIETTI, PAGANO, SALVATO, BETTONI BRANDANI, BRUNO GANERI, DANIELE GALDI, SQUARCIALUPI

All'articolo 4, capoverso «Art. 18», nel comma 1, primo periodo sopprimere le parole da: «Questi possono», fino a: «contraddistinti dal medesimo contrassegno».

1.1000/51 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'articolo 4, capoverso «Art. 18», nel comma 1, sopprimere il penultimo e l'ultimo periodo.

1.1000/16 GUBERT

All'articolo 4, capoverso «Art. 18», nel comma 1, sopprimere il penultimo.

1.1000/17 GUBERT

All'articolo 4, capoverso «Art. 18», nel comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

1.1000/18 GUBERT

All'articolo 4, capoverso «Art. 18», nel comma 2, sopprimere le parole: «nonché la lista o le liste con le quali il candidato eventualmente si collega».

1.1000/52 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'articolo 4, capoverso «Art. 18», nel comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1.1000/1

GUBERT

All'articolo 4, capoverso «Art. 18», nel comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

1.1000/19

GUBERT

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. I partiti o gruppi politici organizzati possono presentare, individualmente o anche congiuntamente, nelle liste di cui all'articolo 5 della presente legge, candidate e candidati in ordine alternato, e nei collegi di cui all'articolo 7 della presente legge, candidate e candidati in egual numero.

2. Qualora un partito scelga di non utilizzare la possibilità di cui al primo comma, la quota parte del 5 per cento di rimborso delle spese elettorali da utilizzare per promuovere la presenza femminile di cui all'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, aumenterà in modo inversamente proporzionale alla percentuale di presenza di donne nelle liste, fino al tetto del 50 per cento della quota di finanziamento complessivo spettante ad ogni forza politica.

3. L'Ufficio nazionale del Collegio centrale di garanzia elettorale della Corte dei conti ogni anno verifica l'effettivo utilizzo della quota vincolata di cui al precedente comma, e ne informa i Presidenti delle Camere. La quota di finanziamento che risulti non utilizzata nelle modalità di cui al comma precedente, viene detratta dalla quota di finanziamento spettante per l'anno successivo, e destinata alle iniziative promosse dalla Commissione nazionale per le pari opportunità fra uomo e donna».

1.000/45

MAZZUCA POGGIOLINI, D'ALESSANDRO PRISCO, BUCCIARELLI, DENTAMARO, PASQUALI, MANIERI, FIORILLO, THALER AUSSERHOFER, BERNASCONI, BONFIETTI, PAGANO, CASTELLANI Carla, SALVATO, BETTONI BRANDANI, BRUNO GANERI, DANIELE GALDI, SQUARCIALUPI

All'articolo 5, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 2, sostituire le parole: «con metodo proporzionale», con le seguenti: «tramite riparto tra liste concorrenti».

1.1000/2

GUBERT

Sopprimere l'articolo 6.

1.1000/20

GUBERT

Sopprimere l'articolo 7.

1.1000/53

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo 9.

1.1000/3

GUBERT

All'articolo 9, capoverso «Art. 31», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La scheda è fornita a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle Tabelle B, C e H, allegata al presente Testo Unico e riproduce in facsimile i contrassegni di tutte le candidature nei collegi uninominali e di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24».

1.1000/62

LA LOGGIA, MANTICA, MARTELLI, CASTELLI, D'ONOFRIO

All'articolo 9, capoverso «Art. 31», nel comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: «e che può eventualmente contenere» fino alla fine del periodo.

1.1000/21

GUBERT

All'articolo 9, capoverso «Art. 31», nel comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: «In caso di collegamento» fino a: «liste collegate»; nonché le parole da: «Nel caso in cui» fino a: «della lista medesima».

1.1000/54

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo 12.

1.1000/4

GUBERT

All'articolo 12, comma 1, punto 1), sostituire le parole: «una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata» con le seguenti: «due schede e le consegna all'elettore opportunamente piegate».

1.1000/56

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'articolo 12, comma 1, punto 2), sostituire le parole: «sul contrassegno di una delle liste, anche non collegata al candidato prescelto», con le seguenti: «sulla scheda dei candidati uninominali e un solo segno sulle liste proporzionali».

1.1000/57

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'articolo 12, comma 1, punto 2), sopprimere le parole: «anche non».

1.1000/63

LA LOGGIA, MANTICA, MARTELLI, CASTELLI, D'ONOFRIO

All'articolo 12, comma 1, punto 2), sostituire le parole: «la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderle».

1.1000/58

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo 13.

1.1000/5

GUBERT

1.1000/55 (Identico all'em. 1.1000/5)

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1.

1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato testo unico, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 3 la parola "settantacinque" è sostituita da "cinquanta";
- 2) al comma 4, la parola "venticinque" è sostituita da "cinquanta".

Art. 2.

1. L'articolo 4 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 4 – 1. La votazione è effettuata su un'unica scheda.

2. L'elettore può esprimere un voto per uno dei candidati nel collegio uninominale tracciando un segno sul relativo contrassegna, che può contenere il nome e il cognome della persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri, ed un voto per una delle liste, tracciando un segno sul relativo contrassegno».

Art. 3.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 14 del testo unico è aggiunto il seguente comma:

«I partiti o gruppi politici organizzati possono presentare anche congiuntamente contrassegni per distinguere le candidature nei collegi uninominali recanti l'indicazione del nome e cognome di una persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. Il deposito di tale contrassegna deve essere accompagnato da mia dichiarazione di accettazione sottoscritta dall'indicato. Non è ammessa la presentazione di più di un contrassegna recante l'indicazione della medesima persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri.».

Art. 4.

1. L'articolo 18 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 18.- 1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati. Questi possono collegarsi con una o più liste presentate nella medesima circoscrizione, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il

candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con, una o più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, i candidati nei collegi uninominali collegati al medesimo gruppo di liste devono essere contraddistinti dal medesimo contrassegno. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla.

2. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo, nonché la lista o le liste con le quali il candidato eventualmente si collega. È ammesso l'uso di un contrassegno recante il nome e cognome della persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio solo nel caso in cui siano presentati candidati contraddistinti da tale contrassegno in almeno il 90 per cento dei collegi uninominali determinati in ambito nazionale. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.

3. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

4. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. La dichiarazione di presentazione di candidati nei collegi uninominali collegati ad una o più liste presentate nella circoscrizione deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

6. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.»

Art. 5.

1. All'articolo 18-bis del testo unico, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le liste sono formate da un numero di candidati eguale a quello da eleggere nella circoscrizione con metodo proporzionale».

Art. 6.

1. L'articolo 19 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 19 – 1. Nessuno può candidarsi in una lista in più di una circoscrizione pena la nullità dell'elezione».

Art. 7.

1. Al secondo comma dell'articolo 20 del testo unico, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

«Alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata anche la eventuale dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18».

Art. 8.

1. L'articolo 24 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 24. – L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto li termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui Sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

1) stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle liste, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare a ciascun candidato e alle liste in ciascun collegio;

2) comunica ai delegati di lista e di candidato nei collegi uninominali le definitive determinazioni adottate;

3) trasmette immediatamente alla prefettura capoluogo della circoscrizione i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste ammessi, cori i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5);

4) provvede, per mezzo della prefettura capoluogo della circoscrizione, alla stampa dei nominativi dei candidati nei singoli collegi uninominali e delle liste nonché alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni

del collegio per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il 4^oindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione.».

Art. 9.

1. L'articolo 31 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 31. – 1. Le schede sono di carta consistente, di tipo e colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B, C ed H, allegate al presente testo unico e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le candidature nei collegi uninominali e di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo. 24.

2. La scheda è suddivisa in vari rettangoli. Ciascun rettangolo reca nella parte sinistra il nome e cognome della persona indicata presentato nel collegio uninominale; alla destra di ciascun candidato è riportato il contrassegno che contraddistingue il medesimo candidato e che può eventualmente contenere il nome e cognome di un candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. In caso di collegamento del candidato nel collegio uninominale con una o più liste circoscrizionali alla destra del contrassegno del candidato nel collegio uninominale sono riportati il contrassegno o i contrassegni delle liste collegate; alla destra di ciascun contrassegno di lista sono riportati i nomi ed i cognomi dei candidati della medesima lista. Nel caso in cui il candidato nel collegio uninominale non sia collegato ad alcuna lista circoscrizionale, il rettangolo contiene unicamente il nome e cognome del candidato con alla sua destra il relativo contrassegno. Nel caso in cui una lista non sia collegata ad un candidato nel collegio uninominale, il rettangolo contiene unicamente il contrassegno della lista con alla sua destra i nomi ed i cognomi dei candidati della lista medesima.

3. Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali debitamente piegate.».

Art. 10.

1. Il settimo comma dell'articolo 42 del testo unico è sostituito dal seguente:

«L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente le liste dei candidati e i candidati nei collegi uninominali devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.».

Art. 11.

1. All'articolo 45 del testo unico l'ottavo comma è abrogato.

Art. 12.

1. All'articolo 58 del testo unico i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

«1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente stacca il tagliando dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico, estraе dalle rispettive cassette o scatole una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa.

2. L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando, con la matita un solo segno sul contrassegno del candidato uninominale preferito e un solo segno sul contrassegno di una delle liste, anche non collegata al candidato prescelto. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommatata. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive, istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere».

2. All'articolo 58 del testo unico il 5 comma è abrogato.

Art. 13.

L'articolo 59 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 59 – 1. Qualora l'elettore esprima il proprio voto soltanto per una delle Liste, il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato nel collegio uninominale collegato alla lista prescelta.».

Art. 14.

1. L'articolo 68 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 68. – 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estraе successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede. Questi enuncia ad alta voce il cognome e il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno della lista cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato e di ciascuna lista.

2. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola

dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate, Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione,

3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali. La disposizione si applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.

6. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale».

Art. 15.

1. All'articolo 72 del testo unico il secondo comma è abrogato.

Art. 16.

1. L'articolo 77 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 77 – 1. L'ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

3) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista».

Art. 17.

1. Al comma 1 dell'articolo 83 del testo unico, il n. 2) è sostituito dal seguente:

«2) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il cinque per cento dei voti validi espressi».

Art. 18.

1. L'articolo 84 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 84. – 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione.

2. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture, che la portano a conoscenza del pubblico.».

Art. 19.

1. L'articolo 85 del testo unico è abrogato.
2. Il comma 5 dell'articolo 86 del testo unico è abrogato.

Art. 20.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1938, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione. A tal fine il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi di cui al primo comma, lettere a) e b) dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277. 11 numero dei collegi uninominali compresi in ogni circoscrizione è determinato nella metà dei seggi assegnati alla medesima circoscrizione, con arrotondamento all'unità superiore, nel caso in cui il numero complessivo dei seggi della circoscrizione sia dispari.

2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro trenta giorni dal suo insediamento da una commissione nominata dai Presidenti delle Camere, composta dal presidente dell'istituto nazionale di statistica, che la

presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti, " prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri," è trasmesso alla Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte di una commissione parlamentare composta da venti senatori e venti deputati nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione, in relazione alla necessità di rispettare i principi e i criteri di delega.

4. Si prescinde dai poteri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati»

Conseguentemente sopprimere gli articoli da 2 a 41.

1.1000 ANGIUS, ELIA, FIORILLO, NAPOLI Roberto, MARINI, MARINO,
PAPINI, PIERONI

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 12 SETTEMBRE 2000

629^a Seduta

Presidenza del Presidente

PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 11,50.

SULLA TRAGEDIA DI SOVERATO

Prende la parola il senatore PREIONI che, a nome del Gruppo Lega Forza Nord Padania, esprime profondo cordoglio per i drammatici avvenimenti di Soverato e ricorda che già nel 1993 parlamentari della sua parte politica avevano presentato interrogazioni con cui richiamavano l'attenzione sui pericoli connessi con lo stato dei luoghi nell'area territoriale in questione. Ricorda che, all'epoca, la carica di Presidente del Consiglio era rivestita dall'attuale Presidente della Repubblica e quella di Ministro dell'interno dall'attuale Presidente del Senato.

Il presidente PINTO esprime anch'egli il proprio profondo cordoglio per quanto avvenuto a Soverato.

Il senatore VALENTINO si associa alle espressioni di dolore per gli avvenimenti di Soverato e, sottolineando l'inopportunità in questo momento di atteggiamenti di censura del tutto strumentali, auspica che in un clima di confronto sereno e costruttivo si possa pervenire anche all'accertamento delle eventuali responsabilità.

Il senatore GRECO esprime profondo dolore per le vittime della tragedia di Soverato e coglie l'occasione per richiamare l'attenzione del Governo sulla situazione a rischio esistente nell'area territoriale di Canosa.

Il senatore RUSSO, a nome del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo, manifesta anch'egli profondo cordoglio per le persone colpite dai recenti avvenimenti di Soverato e auspica una maggiore attenzione per i problemi della difesa del suolo.

Il senatore FOLLIERI, a nome del Gruppo del Partito Popolare italiano, e il senatore PETTINATO, a nome del Gruppo Verdi-l'Ulivo, si associano alle manifestazioni di cordoglio per quanto accaduto a Soverato.

Il senatore MILIO esprime anch'egli cordoglio e solidarietà nei confronti delle vittime della tragedia di Soverato.

Nello stesso senso si esprime il sottosegretario di Stato MAGGI.

IN SEDE REFERENTE

(4738) Misure legislative del Piano di azione per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario

(1210) MANCONI e PERUZZOTTI. - Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale

(1529) BONFIETTI. - Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale

(4673) MILIO. - Modifiche al codice penale in materia di liberazione condizionale e all'ordinamento penitenziario in materia di liberazione anticipata

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 4738 e 4673, congiunzione con i disegni di legge nn. 1210 e 1529 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1210 e 1529, congiunzione con i disegni di legge nn. 4738 e 4673 e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 27 luglio.

La Commissione conviene di congiungere nuovamente i disegni di legge nn. 4738 e 4673 con i disegni di legge nn. 1210 e 1529 e di proseguire l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 27 luglio scorso.

Su proposta del presidente PINTO, la Commissione conviene di dare mandato al relatore Fassone di predisporre un testo da assumere a base per il prosieguo dell'esame.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

(3915-D) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché

della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e ulteriormente modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente PINTO ricorda che ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento l'esame sarà limitato alle modificazioni apportate in terza lettura dalla Camera dei deputati.

Riferisce il senatore PETTINATO il quale fa presente come le uniche modificazioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento al testo licenziato in seconda lettura dal Senato siano relative alle lettere m) ed r) dell'articolo 11, nelle quali è stato inserito il rinvio alle lettere b), c) e d) del medesimo articolo. Il relatore ricorda infatti che l'Assemblea del Senato ebbe ad approvare nella seduta pomeridiana del 28 giugno 2000 un emendamento con cui ampliava il novero dei reati in relazione ai quali viene prevista la responsabilità delle persone giuridiche e degli altri enti privi di personalità giuridica. L'emendamento approvato costituiva chiaramente un ampliamento dell'elenco contenuto nella lettera a) dell'articolo 11 e però non fu possibile, in sede di coordinamento formale del testo approvato, inserire nelle lettere m) ed r) dell'articolo 11 un rinvio anche ai nuovi reati in relazione ai quali veniva prevista la responsabilità degli enti. L'intervento di coordinamento in questione è stato così effettuato dalla Camera dei deputati ed esso è, a suo avviso, totalmente condivisibile. Raccomanda quindi una rapida approvazione del disegno di legge in esame e preannuncia però la presentazione di un ordine del giorno volto ad eliminare alcuni possibili dubbi interpretativi circa le modalità di attuazione della delega contenuta nel citato articolo 11, che potrebbero derivare dal dibattito svoltosi in occasione della terza lettura da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Segue un intervento del senatore GRECO che manifesta perplessità sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati alle lettere m) ed r) dell'articolo 11.

La Commissione conviene quindi di fissare per domani, mercoledì 13 settembre 2000, alle ore 10, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

(4737) Interpretazione autentica dell'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale e disposizioni in materia di giudizio abbreviato nei processi per reati puniti con l'ergastolo

(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore FOLLIERI il quale sottolinea come il disegno di legge in titolo sia volto a correggere le modifiche apportate dalla legge n. 479 del 1999 (cosiddetta legge Carotti) alla disciplina del giudizio abbreviato, con specifico riferimento ai reati punibili con la pena dell'ergastolo. L'articolo 30 della legge n. 479 ha infatti nuovamente consentito l'accesso al rito abbreviato nei procedimenti relativi ai reati punibili in astratto con la pena dell'ergastolo, reintroducendo la relativa previsione, originariamente contenuta nel secondo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale e poi dichiarata illegittima per eccesso di delega con la sentenza della Corte Costituzionale n. 176 del 1991.

Il nuovo assetto normativo ha però suscitato perplessità in quanto esso non differenzia adeguatamente le ipotesi in cui l'imputato viene riconosciuto colpevole di un unico reato da punirsi in concreto con la pena dell'ergastolo, da quelle in cui l'imputato viene riconosciuto colpevole di più reati ciascuno dei quali comporta la pena dell'ergastolo ovvero di più reati dei quali uno comporta la pena dell'ergastolo mentre gli altri comportano pene detentive temporanee complessivamente superiori a cinque anni. In queste ipotesi, indubbiamente di maggiore gravità, il codice penale prevede, come è noto, l'applicazione della pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno. La modifica proposta con il disegno di legge n. 4737 intende assicurare un trattamento adeguatamente differenziato di situazioni che si caratterizzano per una diversa gravità, anche nell'ipotesi in cui si acceda al rito abbreviato. A tal fine si prevede all'articolo 1, con una norma di carattere interpretativo, che nel vigente secondo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale l'espressione «pena dell'ergastolo» deve intendersi riferita all'ergastolo senza isolamento diurno, mentre con l'articolo 2 viene aggiunto un ulteriore periodo al citato comma 2 con il quale si prevede che, nell'ambito del giudizio abbreviato, alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo. L'articolo 3 contiene invece una norma di carattere transitorio sul merito della quale il relatore ritiene opportuno un attento approfondimento, in particolare per quel che concerne il comma 2.

Si apre il dibattito.

Il senatore VALENTINO manifesta anch'egli perplessità per la portata del comma 2 dell'articolo 3, non essendo chiaro se la revoca della richiesta comporti una regressione del procedimento e a quale stadio del procedimento tale regressione debba eventualmente aver luogo.

Il senatore RUSSO ritiene in generale che il disegno di legge in esame effettui un intervento riequilibratore puntuale e corretto, assicurando un trattamento ragionevolmente differenziato di situazioni profondamente diverse per quanto riguarda la gravità dei comportamenti criminali posti in essere.

Per quel che concerne poi, più specificamente, l'articolo 3 del disegno di legge, ritiene che la sua applicazione non dovrebbe comportare problemi di particolare rilievo e che, nell'ipotesi di revoca della richiesta, il procedimento dovrebbe necessariamente regredire al momento in cui la richiesta stessa è stata presentata.

Il senatore GRECO ritiene che i problemi che cerca di risolvere il disegno di legge in esame non sarebbero sorti se, con la legge n. 479 del 1999, non si fosse deciso di modificare la disciplina del giudizio abbreviato e che sarebbe di gran lunga più opportuno se, invece di esaminare il disegno di legge in titolo, il Parlamento decidesse semplicemente di eliminare la possibilità di accedere al rito abbreviato per tutti i delitti punibili con la pena dell'ergastolo.

Il senatore MILIO osserva che, se si fosse già pervenuti all'abolizione della pena dell'ergastolo, non si sarebbero posti i problemi ai quali si cerca ora di rimediare con il disegno di legge n. 4737.

Rileva, poi come, a suo avviso, nelle ipotesi di cui all'articolo 3, nel caso di revoca della richiesta, il procedimento dovrebbe sempre regredire alla fase delle indagini preliminari.

Il senatore CENTARO auspica che l'approvazione del disegno di legge in titolo costituisca la definitiva sconfitta di chi ha operato a favore dell'abolizione dell'ergastolo, nonostante i continui richiami di coloro che, impegnati in prima linea nella lotta contro la criminalità organizzata, hanno in più occasioni ribadito l'importante funzione deterrente di tale pena.

Preannuncia che il Gruppo Forza Italia voterà a favore del disegno di legge in titolo, ritenendo che esso effettui comunque un intervento correttivo utile e opportuno rispetto alle modifiche apportate alla disciplina del rito abbreviato con la legge n. 479 del 1999.

Infine, in merito al disposto dell'articolo 3 del disegno di legge in esame, ritiene che sarebbe opportuno prevedere esplicitamente le modalità secondo cui dovrà aver luogo l'eventuale regressione del procedimento.

Il senatore FASSONE condivide le modifiche che il disegno di legge in esame intende apportare alla disciplina del rito abbreviato con riferimento ai reati punibili con la pena dell'ergastolo, sottolineando come l'attuale assetto contrasti con il principio di ragionevolezza.

Per quel che concerne poi le ipotesi considerate nell'articolo 3, rileva che sarebbe ingiustificato, a suo avviso, prevedere una regressione del procedimento nel caso in cui venga revocata non la richiesta di rito abbre-

viato, ma la richiesta prevista dal comma 2 dell'articolo 4-ter della legge n. 144 del 2000.

Prende quindi la parola il senatore GASPERINI il quale giudica del tutto inaccettabile la previsione normativa dell'isolamento diurno e ritiene che sarebbe opportuna e auspicabile la sua eliminazione dall'ordinamento. Si tratterebbe di una soluzione delle problematiche in questione certamente preferibile a quella delineata nell'articolato in esame.

La senatrice SCOPELLITI sottolinea che l'intervento normativo proposto dal Governo con il disegno di legge in titolo non avrebbe avuto ragion d'essere se fosse già stata abolita la pena dell'ergastolo. Al contrario, deve evidenziarsi che la maggioranza di centro sinistra ha preferito impegnarsi su temi diversi come, ad esempio, quello in questo momento in discussione.

Dopo aver ritenuto pienamente condivisibili le considerazioni testè svolte dal senatore Gasperini in merito all'esigenza di abolire quantomeno l'istituto dell'isolamento diurno, rileva come la posizione di coloro che difendono la sopravvivenza della pena dell'ergastolo sia strumentale e volta unicamente ad evitare una perdita di consensi nel corpo elettorale. Si tratta di una scelta inaccettabile su cui non può non esprimersi un giudizio fortemente negativo.

Preannuncia fin da adesso il suo voto contrario sul disegno di legge n. 4737.

La Commissione conviene quindi di fissare a mercoledì 20 settembre 2000, alle ore 20, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il presidente PINTO avverte che l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato con la discussione in sede deliberante del disegno di legge n.4780, in materia di misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori, approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore PREIONI si dichiara contrario alla decisione testè assunta dalla Presidenza e preannuncia a nome del Gruppo Lega Forza Nord Padania la richiesta di rimessione all'Assemblea del citato disegno di legge n. 4780.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 13,30.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 12 SETTEMBRE 2000

280^a Seduta

Presidenza del Presidente

COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(4760) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1999, approvato dalla Camera dei deputati

(4761) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000, approvato dalla Camera dei deputati (Esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE propone che l'esame dei due disegni di legge proceda congiuntamente fino a tutta la fase della discussione generale.

Conviene la Commissione.

Il senatore RIPAMONTI, relatore sul disegno di legge n. 4760, osserva che il rendiconto per il 1999 si presenta anche quest'anno secondo la nuova struttura di bilancio introdotta con la legge n. 94 del 1997 e successivamente attuata con il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Ricorda che la legge di riforma della contabilità pubblica approvata nell'aprile del 1997 ha posto la distinzione tra bilancio per la decisione parlamentare e bilancio per la gestione e la rendicontazione, l'individuazione dei centri di responsabilità amministrativa cui riferire le nuove unità previsionali di base, nonché la definizione delle politiche pubbliche, anche per funzioni-obiettivo. A tre anni dalla riforma le innovazioni apportate

alla struttura del rendiconto appaiono ancora insufficienti. Per quanto riguarda il conto del bilancio, a parte alcune innovazioni relative alla presentazione, non sono state uniformate le nuove classificazioni, economica e funzionale, agli altri documenti di bilancio, rendendo molto complesso qualsiasi confronto. Per quanto riguarda il conto del patrimonio non si rilevano, inoltre innovazioni rispetto agli anni precedenti la riforma e, in particolare, non sono stati modificati i conti generali rendendoli compatibili con le classificazioni previste dal SEC '95. Tali innovazioni sono molto importanti proprio perché lo scopo principale del rendiconto è quello di consentire una valutazione dei principali programmi di spesa al fine di vagliarne il grado di realizzazione e, nel caso, apportare delle correzioni in fase previsionale.

I risultati di finanza pubblica, al fine della convergenza sui parametri previsti dal Trattato di Maastricht per l'ingresso nell'Unione economica e monetaria, che sono valutati sull'aggregato delle Pubbliche Amministrazioni, più vasto rispetto a quello del bilancio di cui il rendiconto 1999 esprime le risultanze, sono stati molto positivi confermando così il carattere permanente del risanamento della finanza pubblica, soprattutto se si considera che sono stati realizzati in un contesto macroeconomico non entusiasmante, con un tasso di crescita di appena l'1,4 per cento, molto al di sotto del 2,7 per cento programmato. Questo risultato viene confermato dall'andamento sia del debito pubblico che dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche che hanno avuto una performance superiore alle aspettative. Il debito pubblico è diminuito, in rapporto al PIL, dell'1,4 per cento rispetto al 1998, e dello 0,8 per cento rispetto all'obiettivo programmato, attestandosi nel 1999 ad un valore pari a 114,9 per cento in rapporto al PIL, confermando quindi il *trend* di decremento del rapporto debito-PIL iniziato a partire dal 1995. L'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, indicatore fondamentale negli accordi europei, è risultato, in rapporto al PIL, pari all'1,9 per cento con un miglioramento rispetto al 1998, in termini percentuali, pari all'1 per cento e in termini assoluti di circa 18.000 miliardi ed infine, rispetto all'obiettivo programmato, inferiore dello 0,1 per cento. L'avanzo primario si è lievemente ridotto, rispetto al 1998, passando dal 5,2 per cento al 4,9 per cento in rapporto al PIL, in conseguenza di un aumento delle spese primarie (4,7 per cento) superiore rispetto all'aumento delle entrate finali (3,7 per cento). Le spese complessive si sono ridotte, in rapporto al PIL, dello 0,6 per cento, soprattutto in riferimento alla flessione delle spese per interessi dell'ordine di circa 22.000 miliardi, mentre la spesa primaria ha subito un incremento, dovuto da un lato ad una ripresa della crescita delle spese in conto capitale – dopo una lunga fase nella quale le manovre di risanamento dei conti pubblici avevano comportato un severo controllo degli investimenti – e dall'altro all'aumento della spesa di parte corrente. La pressione fiscale ha segnato un aumento dello 0,3 per cento prodotto essenzialmente, secondo la Corte dei Conti, dall'accelerazione del gettito tributario derivante sia dagli interventi normativi attuati contro l'elusione e l'erosione fiscale, sia grazie ad un più alto grado di adesione indotto

dai cosiddetti «studi di settore», nonché in relazione all'unificazione delle dichiarazioni e dei versamenti e ad un miglioramento complessivo dei servizi di informazione e di assistenza dei contribuenti.

Passando ad analizzare il confronto tra le previsioni iniziali e quelle definitive, il relatore sottolinea poi un peggioramento dell'andamento di competenza dei saldi finanziari. A fronte di un consistente incremento delle entrate, per circa 62.000 miliardi, si registra infatti un incremento ancora più elevato delle spese finali, per 80.800 miliardi circa. Di conseguenza, il saldo netto da finanziare e il ricorso al mercato peggiorano rispettivamente di 18.900 miliardi e 126.100 miliardi, mentre il risparmio pubblico, essendo l'incremento della spesa concentrato per gran parte nella componente del conto capitale, evidenzia un peggioramento più contenuto, di 9.700 miliardi. Il peggioramento in termini previsionali del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato, rispetto ai livelli massimi fissati con la legge finanziaria per l'anno 1999, si trasforma in miglioramento se si tiene conto dell'andamento della gestione di competenza, considerando cioè sia l'attività di accertamento per le entrate che quella di impegno per le spese. Dal confronto con le previsioni definitive, emerge un netto miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Gli accertamenti e gli impegni sono stati depurati dagli effetti determinati dall'articolo 54, comma 16, della legge n. 449 del 1997 e dalla relativa direttiva del Presidente del Consiglio. La legge citata ha prodotto unicamente la riduzione dei residui passivi con il rinvio di alcune spese, come le regolazioni contabili, agli esercizi in cui viene disposto il pagamento, mentre i corrispondenti residui attivi non hanno potuto subire analoga riduzione. Le entrate accertate devono quindi, per effettuare un confronto omogeneo, essere depurate. Su questo punto permangono le perplessità della Corte dei conti che propone di rendere l'operazione neutrale rispetto ai saldi finanziari. Il saldo netto da finanziare, infatti evidenzia un notevole miglioramento rispetto alle previsioni definitive, posizionandosi a 57.700 miliardi con una riduzione di ben 81.700 miliardi rispetto alla previsione definitiva pari a 139.411 miliardi. Questo livello del saldo netto da finanziare è abbondantemente entro il limite di 123.182 miliardi, fissato dalla legge finanziaria per il 1999. Allo stesso tempo il ricorso al mercato risulta pari a 400.000 miliardi, con una riduzione di 111.600 miliardi rispetto alla previsione definitiva di ben 511.600 miliardi. In questo caso però il valore del ricorso al mercato, sia nelle previsioni definitive che nei risultati di gestione, supera il limite massimo di 387.000 miliardi fissato dalla legge finanziaria per il 1999. Infine, il risparmio pubblico, attestandosi su un valore positivo di 22.000 miliardi, a fronte di un valore negativo di 49.800 miliardi risultante dalle previsioni definitive, registra un miglioramento di ben 71.860 miliardi.

L'effetto positivo sui saldi è spiegabile, in primo luogo, sul versante delle entrate, dove sono stati registrati accertamenti significativamente superiori alle previsioni definitive per tutti i principali cespiti. Dall'esame delle operazioni finali nette emerge una crescita delle entrate accertate che migliorano di ben 42.700 miliardi, da aggiungere ai 62.000 miliardi,

che misurano l'incremento rispetto alle previsioni iniziali. Sull'evoluzione positiva delle entrate hanno influito diversi fattori tra cui il maggior gettito sulle persone giuridiche (IRPEG) correlato anche agli effetti dell'ineducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), gli interventi tesi alla lotta all'evasione e alla razionalizzazione degli adempimenti fiscali che hanno influito positivamente sul gettito IRPEF e IVA, nonché i sostenuti incrementi sul lotto e le lotterie. Nel complesso le entrate sono cresciute del 17,8 per cento contro l'8,5 per cento registrato nel 1998. Infine, i proventi realizzati dalle dismissioni nel 1999 hanno consentito un riassorbimento di titoli pari all'1,7 per cento. Dal lato della spesa particolarmente interessante è la quasi coincidenza tra previsioni definitive ed impegni relativamente alle spese in conto capitale, segno evidente che nel corso del 1999 particolare enfasi è stata data alle spese per lo sviluppo. In flessione invece gli impegni relativi alla spesa corrente, per 7.000 miliardi, pari ad un quinto del totale, ascrivibili sia ad una riduzione della spesa per interessi, sia ad economie di gestione ottenute in particolare nell'ambito delle spese di funzionamento e del personale in servizio. Le spese finali impegnate evidenziano una flessione, rispetto alle previsioni definitive, per 38.900 miliardi. Al riguardo si deve notare che sussiste invece un aumento delle spese finali rispetto alle previsioni iniziali di 31.900 miliardi. L'incidenza sul PIL delle spese complessive ha registrato una flessione dell'1,1 per cento derivante da una crescita dei consumi intermedi dell'8,3 per cento, da una forte riduzione della spesa per interessi pari al 10 per cento e da un aumento della spesa in conto capitale di circa il 50 per cento rispetto alle previsioni iniziali.

Dall'analisi delle spese finali per funzione-obiettivo emerge che oltre il 40 per cento degli impegni viene assorbito dal settore dei servizi generali delle pubbliche amministrazioni, seguiti dalla protezione sociale (17 per cento), dagli affari economici (12 per cento), ed infine dalla sanità (9 per cento) e dall'istruzione (8,7 per cento), mentre invece per la funzione-obiettivo protezione dell'ambiente e assetto territoriale si registrano impegni sull'ordine dello 0,6 per cento. Nel settore degli affari economici primeggiano le spese per trasporti su strada e su rotaia per 37.000 miliardi nonché quelle per affari generali economici e commerciali e del lavoro per quasi 48.000 miliardi. Al riguardo appaiono interessanti i rilievi forniti dalla Corte dei Conti, nell'ambito delle analisi degli aggregati per alcune politiche pubbliche in base alla nuova struttura di governo disposta dal decreto legislativo n. 300 del 1999.

In particolare, il relatore si sofferma su quanto evidenziato in relazione ai Ministeri per l'assetto del territorio. In tale contesto, la Corte dei Conti rileva che, sul piano istituzionale, l'attuazione del decreto legislativo n. 112 del 1998, che ridefinisce le funzioni amministrative del comparto territorio, ambiente e infrastrutture tra gli organi dello Stato, Regioni ed enti locali, attende ancora di essere completata. Tale situazione, come rilevato anche dalle stesse amministrazioni coinvolte, pone le strutture del Ministero dei lavori pubblici in una posizione di incertezza, lasciando peraltro insoluti i problemi di frammentazione delle competenze,

che permangono soprattutto nei settori della difesa del suolo e delle risorse idriche. Di rilievo appare inoltre il richiamo della Corte a rafforzare l'impegno a formare corpi tecnici specializzati specie nella materia della difesa del suolo.

Passando quindi ad analizzare i dati relativi alla gestione di cassa, osserva che essi confermano, accentuandole, le considerazioni fino ad ora svolte: il ricorso al mercato risulta inferiore di circa 144.800 miliardi rispetto a quello previsto, attestandosi a 419.900 miliardi; il saldo netto da finanziare ammonta a 81.700 miliardi con un peggioramento di 6.000 miliardi rispetto al 1998, ma in netto miglioramento rispetto alle previsioni definitive per circa 106.000 miliardi, ed infine, il risparmio pubblico, ancora negativo, risulta di 21.000 miliardi, con un miglioramento di 80.000 miliardi rispetto alle corrispondenti previsioni definitive. Sul versante della spesa hanno inciso in senso attenuativo sui risultati della gestione finanziaria le economie per 123.933 miliardi a fronte delle quali si sono verificate eccedenze di spesa per complessivi 9.428 miliardi; tali eccedenze, per le quali viene proposta sanatoria con l'articolo 7 del presente disegno di legge, riguardano per la quasi totalità (9.108 miliardi) le assegnazioni ai Monopoli per la gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato, per 288 miliardi le spese di giustizia nei procedimenti penali e civili con ammissione al gratuito patrocinio del Ministero di grazia e giustizia, ed infine, per 39 miliardi il programma di interventi per l'ammodernamento delle forze armate. Gli incassi per operazioni finali hanno costituito il 104,6 per cento delle corrispondenti previsioni definitive.

Sulla gestione di cassa influisce, oltre la competenza, anche la dinamica dei residui. Il fenomeno dei residui rimane anche per il 1999 su livelli considerevoli per molteplici cause sia di natura amministrativa che legislativa. I residui passivi infatti, nonostante la riduzione di 5.420 miliardi apportata ai sensi della legge n. 449 del 1997 e dalla delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 1999, hanno subito un lieve incremento dell'1,8 per cento, attestandosi complessivamente a 233.121 miliardi. Per i residui passivi va sottolineata una riduzione del processo di formazione dei nuovi resti con una diminuzione del 9,2 per cento rispetto al 1998 ed una ripresa del processo di smaltimento di quelli pregressi (+27,9 per cento) evidenziando un decremento nel grado di eliminazione della consistenza iniziale (il 58,2 per cento contro il 59,2 per cento del 1998). Rispetto al 1998 si registra in termini percentuali una sensibile riduzione della variabilità dei residui di nuova formazione, forse ascrivibile alle innovazioni introdotte, per il calcolo dei residui, dalla nuova legislazione. I residui passivi di parte corrente di nuova formazione riguardano per il 70,6 per cento i trasferimenti; considerando invece l'analisi dei residui passivi per funzione-obiettivo emerge che il 40 per cento riguarda spese per servizi generali delle pubbliche amministrazioni, il 24 per cento gli affari economici e l'8 per cento la sanità. Per quanto riguarda i residui attivi, si registra un incremento di quelli di nuova formazione (+6,9 per cento) e di quelli pregressi (+19,1 per cento) rispetto al prece-

dente esercizio. La maggior parte dei residui attivi si riferisce alle entrate tributarie (84,4 per cento).

Il relatore accenna, infine, alle eccedenze di spesa, che ammontano in conto competenza a 9.132 miliardi, in conto cassa a 9.418 miliardi e in conto residui a 3.735 miliardi. Dette eccedenze, per le quali viene proposta specifica sanatoria con l'articolo 7 del disegno di legge all'esame, riguardano quasi esclusivamente, sia per la competenza che per la cassa, «assegnazioni all'amministrazione dei Monopoli di Stato per la gestione del gioco del lotto automatizzato» (9.108 miliardi), mentre per i residui si riferiscono a «stipendi e retribuzioni al personale» e derivano prevalentemente dal consuntivo del Ministero della pubblica istruzione, per un somma pari a 3.151 miliardi.

Il rendiconto generale comprende, oltre al conto consuntivo del bilancio, anche il conto consuntivo generale del patrimonio a valore, nonché i conti consuntivi allegati di alcune amministrazioni autonome. In relazione al conto del patrimonio, sottolinea che per molti anni tale conto non ha formato oggetto di approvazione parlamentare risultando svolgere così una mera funzione conoscitiva e ricognitiva. Negli ultimi anni, la stessa Corte dei conti ha attribuito al conto del patrimonio una attenzione particolare, dandogli sempre maggiore importanza in sede di parificazione; infatti, il giudizio di parifica della Corte si estende contestualmente sia al conto del bilancio che al conto del patrimonio, con l'individuazione di eccedenze nel primo e di non regolarità in alcune partite relative ai sottoconti del secondo. È proprio questo giudizio della Corte dei Conti che induce a dare maggiore attenzione verso un uso economicamente più proficuo del patrimonio statale e quindi ad una scrupolosa analisi della struttura stessa del conto del patrimonio e degli elementi che lo compongono. La stessa legge di riforma della struttura del bilancio (legge n. 94 del 1997) ha affrontato la questione del conto del patrimonio sotto il profilo di una maggiore significatività di detto documento in riferimento alla economicità della gestione patrimoniale. Peraltro, la novità introdotta a partire dal rendiconto 1997, di sottoporre all'approvazione parlamentare anche il conto del patrimonio, non è ancora riuscita a superare il dato della mera ratifica formale del documento in quanto ancora inattuata risulta la riforma introdotta con la legge n. 94 del 1997 e il decreto legislativo n. 279 del 1997.

Passando ad una analisi quantitativa del Conto generale del patrimonio per l'esercizio 1999, si evidenzia un peggioramento patrimoniale di 168.469 miliardi (il doppio rispetto all'anno precedente) tale da portare l'eccedenza complessiva delle passività, al termine dell'esercizio, a 2.137.303 miliardi. Il peggioramento patrimoniale trae origine da una diminuzione delle attività per 171.265 miliardi, di gran lunga superiore alla diminuzione delle passività, pari a 2.796 miliardi. Il totale delle attività ammonta a 953.314 miliardi di cui 640.304 miliardi di attività finanziarie, 186.740 miliardi di crediti e partecipazioni, 126.269 miliardi di beni patrimoniali. Il totale delle passività ammonta a lire 3.090.618 miliardi di cui

1.110.377 miliardi di passività finanziarie e 1.980.240 miliardi di passività patrimoniali.

In relazione al conto del patrimonio afferma, in conclusione, l'esigenza di una completa attuazione, sulla quale non si possono non registrare eccessivi ritardi, delle disposizioni contenute nel titolo IV del decreto legislativo n. 279 del 1997, che prevede una profonda riorganizzazione del conto del patrimonio sulla base degli schemi della contabilità europea (SEC). Questo processo di riforma è molto importante perché si pone l'obiettivo di una maggiore significatività delle poste patrimoniali, che nella attuale configurazione è ancora largamente insufficiente. In tal modo anche la deliberazione parlamentare, introdotta dallo scorso anno, potrà arricchirsi di nuovi contenuti.

Ha quindi la parola il senatore CRESCENZIO, relatore sul disegno di legge n. 4761, relativo all'assestamento del bilancio 2000. Prima di passare a un esame analitico dei saldi di finanza pubblica della gestione del bilancio dello Stato del 1999, fornisce un quadro di sintesi che conferma e documenta il carattere positivo dei risultati raggiunti. In particolare, il conto consolidato delle Pubbliche Amministrazioni ha rispettato i parametri definiti in sede comunitaria: in tale ambito, solo le Regioni hanno avuto problemi di fabbisogno, come peraltro è accaduto nell'esercizio 1998. Nonostante un tasso di crescita modesto pari all'1,4 per cento, sono stati conseguiti tutti gli obiettivi di finanza pubblica fissati per il 1999.

A consuntivo il conto economico delle Amministrazioni Pubbliche registra un indebitamento netto di poco superiore a 40.000 miliardi, l'1,9 per cento rispetto al PIL, migliore dello stesso obiettivo programmatico fissato al 2 per cento; una limitata riduzione dell'avanzo primario, che passa dal 5,2 per cento del PIL del 1998 al 4,99 del 1999; una ulteriore riduzione della spesa per interessi di quasi 22.000 miliardi (6,8 per cento del PIL nel 1999 rispetto all'8,1 per cento del PIL nel 1998); un significativo attivo del saldo corrente, che, raggiunge la dimensione di oltre 23.000 miliardi; un leggero aumento della pressione fiscale (dal 43 per cento al 43,3 per cento) per effetto dell'incremento dei tributi; una flessione del rapporto debito-PIL attestato al 114,9 per cento (era 116,3 nel 1998), che supera l'obiettivo programmato del 115,7 per cento, per effetto delle privatizzazioni con 37.000 miliardi incassati a fronte dei 15.000 previsti; un miglioramento di 26.593 miliardi del saldo netto da finanziare in termini di competenza, al lordo delle regolazioni debitorie e contabili, che passa da 84.319 miliardi nel 1998 ai 57.726 miliardi del 1999; un peggioramento di 6.405 miliardi del saldo netto da finanziare in termini di cassa, che passa da 75.335 miliardi del 1998 a 81.740 miliardi del 1999; un miglioramento in termini di competenza dell'avanzo primario di circa 3.900 miliardi (86.566 miliardi del 1998, 90.466 miliardi nel 1999).

Come emerge dalla relazione della Corte dei Conti, l'incremento delle entrate tributarie contribuisce a migliorare i saldi finali, mentre il peggioramento in termini di cassa è dovuto al comparto dei trasferimenti

per sopperire al fabbisogno finanziario degli enti previdenziali e del Fondo sanitario nazionale. Assume particolare rilevanza l'aumento del gettito tributario rispetto alle previsioni iniziali di bilancio, che registra un incremento di 56.706 miliardi a consuntivo del 1999 rispetto al 1998. Il fenomeno positivo è da ricondursi alla riduzione delle aree di evasione ed elusione per effetto di specifici interventi normativi, per maggiore adesione indotta dagli «studi di settore», per l'unificazione delle dichiarazioni e dei versamenti. L'attività di accertamento e controllo nel 1999 ha prodotto effetti poco rilevanti, per cui si può dire che la riforma fiscale produce effetti permanenti ed organici per la struttura dei singoli tributi, estendendo la base di imponibile, inducendo adesione spontanea, accrescendo l'efficacia dell'attività amministrativa.

La questione dei residui ripropone il dibattito, da una parte sulla capacità dell'Amministrazione sia di incassare le entrate accertate sia di effettuare i pagamenti dovuti, dall'altra sulla congruità delle normative che regolamentano la formulazione materiale del bilancio con gestione di cassa e di tesoreria che producono squilibri e difficoltà di lettura nel rispetto di un formalismo giuridico imposto dal regolamento del 1923.

I saldi positivi della politica di bilancio, in pieno rispetto dei parametri di Maastricht e del patto di stabilità, il *bonus* fiscale disponibile all'interno della finanziaria 2001-2004, testimoniano la validità delle scelte operate, la congruità degli strumenti posti in atto, il carattere duraturo e permanente del risanamento operato. A fronte dei risultati conseguiti si pone il problema di riequilibrare attraverso un intervento redistributivo delle risorse disponibili il peso e le conseguenze dei sacrifici da tutti sostenuti, privilegiando le fasce deboli della società. I ceti più forti economicamente ora possono trarre solidi vantaggi dalla stabilità finanziaria conseguita dal 1997, che comporta il rispetto di regole, ma garantisce un quadro di sicurezza operativa, certezza di prospettive, stabilità nel cambio. La competitività si fa con gli incrementi della produttività, con l'innovazione di processo e di prodotto, con l'estensione e l'applicazione delle nuove tecnologie, con la ricerca di nuovi percorsi e nuovi mercati, ma questa è la funzione sociale dell'impresa e solo in minima parte è compito del Governo. Se fa tutto il Governo, l'impresa si limita a trarre solo profitti dagli aiuti di Stato e, oltre a violare le regole della concorrenza, recupera il ruolo negativo svolto nel passato dalle continue svalutazioni. Allo Stato spetta il compito di fornire pari opportunità e sicurezza per tutti, di stabilire regole chiare, di garantire una formazione adeguata, di creare le condizioni di un sapere diffuso richiesto dalle nuove tecnologie, di mettere in condizione la scuola di fornire *standard* elevati di conoscenza. Solo così si può allargare il cerchio dei beneficiari della *new economy* e creare condizioni di vero inserimento nel mondo del lavoro.

I governi del Centro-Sinistra hanno modernizzato il sistema-Paese, hanno operato le più consistenti privatizzazioni dell'Unione Europea, hanno reso più flessibile il mercato del lavoro, stanno liberalizzando il sistema produttivo e la fornitura di servizi, anche in funzione di un abbassamento e controllo delle tariffe. L'Europa, gigante economico, è un nano

a livello politico, incapace di esprimersi unitariamente nei contesti internazionali. L'euro, pur in presenza di ingenti ammontari di riserve, non è utilizzato come moneta di riserva, e conseguentemente i mercati finanziari trasferiscono gli investimenti nell'area del dollaro e dello yen. Le prospettive sono di una crescita forte e duratura, il risanamento dell'economia e dei conti pubblici è strutturale, si è messo sotto controllo un debito che assorbiva solo quattro anni fa il 13 per cento del PIL, garantendo nel contempo crescita produttiva, competitività alle imprese, sviluppo dell'occupazione.

Il disegno di legge di assestamento per l'esercizio finanziario 2000 è stato presentato in prima lettura presso la Camera dei deputati, dove, come è noto, avrà inizio la sessione di bilancio per il triennio 2001-2004. Si tratta di un disegno di legge che ha mantenuto inalterata la configurazione tecnico-giuridica rispetto agli anni passati, modificandosi esclusivamente, a partire dal 1998, nel riferimento alle unità previsionali di base anziché ai capitoli. Ricorda al riguardo che, sia in occasione del dibattito parlamentare che ha portato alla legge di riforma n. 94 del 1997, sia in occasione del più recente dibattito che ha condotto all'approvazione della legge n. 208 del 1999, sono state elaborate ipotesi innovative sul ruolo da assegnare al provvedimento di assestamento, tenuto anche conto dei rilievi ripetutamente evidenziati nella «Nota illustrativa preliminare» del provvedimento circa l'insufficienza dello strumento rispetto alle esigenze di controllo degli andamenti di finanza pubblica. Il disegno di legge di assestamento rimane allo stato un semplice strumento di aggiornamento delle dotazioni di competenza e di cassa delle unità previsionali di base non determinate da specifiche disposizioni di legge e si connette funzionalmente con il disegno di legge di rendiconto relativo all'esercizio trascorso, dal quale risulta l'entità effettiva dei residui attivi e passivi all'inizio dell'esercizio finanziario in corso. Per quanto riguarda le entrate, gli stanziamenti di bilancio sono adeguati in relazione alle previsioni di gettito (definite in base all'evoluzione delle grandezze economiche alle quali sono correlate le basi imponibili) e all'attività di accertamento: Per quanto riguarda le spese aventi carattere discrezionale, gli stanziamenti sono adeguati in relazione a nuove o diverse esigenze intervenute. Infine, per quanto riguarda la determinazione delle autorizzazioni di pagamento, gli stanziamenti sono adeguati alla consistenza dei residui accertati in sede di rendiconto dell'esercizio precedente. Nelle variazioni di spesa la legge di assestamento presenta il medesimo limite che sussiste per il bilancio di previsione, cioè il rispetto della legislazione sostanziale vigente. Pertanto non possono essere modificati in sede di assestamento gli stanziamenti di spesa direttamente determinati da norme vigenti e, con riguardo alle spese di natura obbligatoria, la determinazione delle relative dotazione deve tener conto degli obblighi che lo Stato comunque tenuto ad adempiere.

Il disegno di legge di assestamento si compone di una parte informativa che espone l'evoluzione, in termini di competenza e di cassa, delle singole dotazioni di bilancio, per effetto sia delle variazioni apportate me-

dianche atti amministrativi dopo l'approvazione della legge di bilancio e fino al 31 maggio, sia delle variazioni proposte con lo stesso disegno di legge di assestamento, e di una parte che costituisce l'oggetto formale dell'approvazione parlamentare contenente le sole proposte di variazione recate dal disegno di legge di assestamento.

Le proposte di assestamento del bilancio di competenza 2000 evidenziano un miglioramento di saldi di bilancio in termini di competenza, al netto delle regolazioni debitorie, contabili e dei rimborsi IVA, rispetto alle previsioni iniziali contenute nella legge di bilancio 2000. Per effetto delle variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento, che compensano anche l'incidenza negativa delle variazioni apportate con atto amministrativo, il saldo netto da finanziare si riduce da 78.666 miliardi a 72.820 miliardi, con un miglioramento di 5.846 miliardi, cioè del 7,4 per cento. Senza considerare gli effetti delle variazioni per atto amministrativo, tale risultato deriva dal differenziale tra le maggiori entrate nette, pari a 24.556 miliardi e le maggiori spese nette, che ammontano a 17.988 miliardi, le quali, a loro volta, si compongono per 13.117 miliardi di maggiori oneri di natura corrente (al netto degli interessi), per 602 miliardi di oneri in conto capitale e per 4.270 miliardi per interessi. Anche l'avanzo primario e il risparmio pubblico, sempre in termini di competenza, presentano un miglioramento, rispettivamente di 10.147 miliardi e 7.050 miliardi (inclusi gli atti amministrativi). Il ricorso al mercato presenta un incremento di 30.800 miliardi, dovuto alle variazioni in aumento della spesa per rimborso prestiti. Tali risultanze non sono confermate se si considerano i dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili, registrandosi in tal caso un peggioramento di tutti i saldi considerati. Per quanto riguarda le variazioni per atto amministrativo a carattere compensativo, gran parte del peggioramento (8.323 miliardi) è dovuto alla riassegnazione alla spesa di somme affluite in entrata dopo il 31 ottobre; esse hanno effetto sul saldo netto da finanziare per 721 miliardi e sul ricorso al mercato per 8.484 miliardi. Tra le variazioni per atto amministrativo a carattere compensativo assumono particolare rilievo i prelevamenti da fondi di riserva e l'istituzione di molteplici fondi, connessi con l'approvazione di provvedimenti legislativi in materia di ordinamento delle regioni a statuto speciale, politiche sociali, aree depresse, servizi segreti.

Per quanto concerne le variazioni proposte con il provvedimento di assestamento, l'effetto complessivo del miglioramento del saldo netto da finanziare deriva da un incremento delle entrate superiore all'incremento delle spese. L'aumento complessivo delle entrate al netto invece delle regolazioni (24.556 miliardi) deriva da un aumento delle entrate tributarie di 29.910 miliardi e da una contestuale riduzione delle entrate extra-tributarie di 5.354 miliardi. L'aumento delle entrate tributarie interessa principalmente l'IRPEF, l'imposta sostitutiva sul *capital gain* e l'IVA. Per quanto riguarda le spese, l'aumento complessivo netto (17.989 miliardi) deriva principalmente da un aumento delle spese correnti (13.117 miliardi), nonché da un consistente aumento della spesa per interessi (4.270 miliardi), mentre le spese in conto capitale aumentano di soli 602 miliardi. In par-

ticolare, nell'ambito della spesa corrente, le voci capitali riguardano i trasferimenti alle Regioni soprattutto per incrementare il Fondo sanitario nazionale, tenuto conto del minor gettito IRAP e del maggior fabbisogno per l'anno 2000, i trasferimenti ad imprese, soprattutto le Ferrovie dello Stato e le poste correttive e compensative delle entrate, all'interno delle quali il maggior importo costituisce assegnazioni all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per la gestione del lotto.

Le regolazioni debitorie, contabili e rimborsi IVA fanno peggiorare il saldo netto da finanziare di competenza per 14.882 miliardi, ascrivibili interamente alle proposte di assestamento. Considerato che al netto di tali regolazioni si ha invece un miglioramento di 6.567 miliardi, le regolazioni pesano dunque per 21.449 miliardi e derivano da 25.049 miliardi di maggiori spese, in parte bilanciate da 3.600 miliardi di maggiori entrate. Si tratta anzitutto di rimborsi di imposte per circa 10.000 miliardi e di regolazioni con le regioni Sicilia e Sardegna (6.008 miliardi) mentre le altre voci più rilevanti riguardano gli invalidi civili e le anticipazioni a INPS e INPDAP.

In termini di cassa, il disegno di legge di assestamento determina un peggioramento dei saldi, valutando i dati sia al lordo che al netto delle regolazioni debitorie, contabili e rimborsi IVA. In questo secondo caso, considerando anche gli effetti degli atti amministrativi (912 miliardi), il saldo netto da finanziare aumenta da 86.703 miliardi a 108.861 miliardi, con un differenziale pari a 22.158 miliardi, cioè del 25,6 per cento. Tale peggioramento dipende, in linea di massima, dall'incremento delle previsioni relative alla spesa corrente, inclusa la spesa per interessi, che vanifica il pur notevole aumento delle previsioni relative alle entrate. In corrispondenza con il saldo netto da finanziare peggiorano anche l'avanzo primario, che si riduce di 17.566 miliardi (di 147 miliardi per atti amministrativi), e il risparmio pubblico (che in termini di cassa ha un valore negativo), il quale aumenta di 17.935 miliardi (tenuto conto di un effetto positivo di 1.462 miliardi per atti amministrativi); il ricorso al mercato si incrementa a sua volta per 72.036 miliardi (di cui 15.299 miliardi per atti amministrativi). L'effetto peggiorativo sul saldo netto da finanziare deriva dunque da un aumento di 912 miliardi conseguente alle variazioni per atto amministrativo, al quale si aggiunge un ulteriore e molto più consistente incremento di 21.246 miliardi prodotto dalle variazioni proposte con il disegno di legge; in particolare, quest'ultimo risulta da maggiori incassi finali per 20.642 miliardi e da maggiori pagamenti finali per 41.888 miliardi, mentre le variazioni immesse con atto amministrativo sono pari rispettivamente a 441 e 1.353 miliardi. Sul lato delle proposte contenute nel provvedimento, l'aumento riguarda principalmente le entrate tributarie (16.659 miliardi), mentre nell'ambito dei pagamenti finali l'incremento complessivo è dovuto quasi totalmente all'aumento dei pagamenti correnti. Al loro interno, le principali variazioni riguardano i redditi da lavoro dipendente (2.850 miliardi), i consumi intermedi (1.512 miliardi), i trasferimenti correnti alle Regioni (15.048 miliardi), relativi principalmente al Fondo sanitario nazionale (8.414 miliardi), i

trasferimenti correnti alle imprese, tra cui le Ferrovie dello Stato e l'Ente poste (complessivamente 522 miliardi), gli interessi passivi (3.532 miliardi) e le poste correttive e compensative delle entrate (4.513 miliardi). Sul lato delle variazioni immesse per atto amministrativo a carattere compensativo, gli incrementi più significativi riguardano le stesse voci segnalate nella parte relativa alla competenza; le variazioni a carattere non compensativo derivano invece quasi completamente dalla riassegnazione alla spesa di somme affluite dopo il 31 ottobre (8.323 miliardi) e il trasporto di titoli di pagamento insoluti ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, della legge n. 468 del 1978 (9.431 miliardi). Le variazioni relative a regolazioni contabili e debitorie determinano, nel complesso, un peggioramento del saldo netto da finanziare di cassa pari a 31.782 miliardi, come risultato di maggiori spese per 35.381 miliardi, in parte bilanciate da maggiori entrate per 3.600 miliardi. La differenza fra l'andamento di competenza e quello di cassa riguarda principalmente le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento ed è dovuta essenzialmente, oltre che ai motivi già indicati per la competenza, a pagamenti riconducibili alle anticipazioni di tesoreria per il finanziamento degli enti locali ed ad operazioni contabili relative alle tasse di concessione governativa.

I residui passivi accertati al 31 dicembre 1999 ammontano a 225.042 miliardi, al netto di 8.079 miliardi relativi al rimborso prestiti, dei quali 86.537 miliardi derivano dalla passata gestione di competenza. In sede di formazione del bilancio di previsione per il 2000, la consistenza dei residui passivi era stata determinata in via presuntiva in 134.786 miliardi; il rendiconto relativo al 1999 ha quindi accertato una consistenza complessiva dei residui passivi superiore di 90.256 miliardi a quella stimata nelle previsioni iniziali. Al termine dell'esercizio 1998 i residui passivi, sempre al netto dei residui per rimborso prestiti, ammontavano a 223.994 miliardi; a fine 1999 si registra quindi un incremento della loro consistenza rispetto all'esercizio precedente pari a 1.048 miliardi, cioè dello 0,5 per cento. L'incremento dei residui passivi risulta più rilevante se si considerano i dati al lordo dei residui per rimborsi prestiti, che a fine del 1998 erano pari a 3.889 miliardi e a fine 1999 sono risultati di 8.079 miliardi. L'importo dei residui di nuova formazione, pari a 138.505 miliardi, il cui dettaglio è esposto nella tavola n. 9, è composto per 89.746 miliardi da residui di parte corrente (con un decremento di 23.939 miliardi rispetto al 1998), mentre 48.759 miliardi sono relativi alle spese in conto capitale (con un decremento di 8.144 miliardi rispetto al 1998). Essi riguardano in prevalenza i trasferimenti (64.545 miliardi) ed in particolare i trasferimenti alle Regioni, alle Province e Comuni, alle Università, nonché somme da destinare alla Cassa Depositi e Prestiti; di rilievo appare la formazione dei nuovi residui con riferimento all'acquisto di beni e servizi e alle poste correttive e compensative. Per quanto concerne i residui in conto capitale, essi sono costituiti in gran parte da trasferimenti e per la parte restante riguardano: le somme non attribuibili, al cui interno la voce prevalente riguarda il fondo da ripartire per gli interventi per le

aree depresti, le costituzioni di capitali fissi, le partecipazioni azionarie e i conferimenti, le anticipazioni produttive. Nell'ambito dei trasferimenti sono di rilievo i residui concernenti le somme destinate agli enti pubblici per 15.830 miliardi (si tratta dell'ENAS per 6.262 miliardi, degli Enti di ricerca per 2.200 miliardi, delle Università, del Fondo rotativo politiche comunitarie e della Cassa Depositi e Prestiti), alle Province ed ai Comuni per 6.103 miliardi (Fondo sviluppo e investimenti e interventi per il Giubileo), alle Regioni per 5.989 miliardi (aree depresse, edilizia sanitaria pubblica, difesa del suolo, tutela ambientale ed emergenza idrica eventi sismici ed avversità atmosferiche) ed alle imprese (aree depresse, finanziamento progetti sperimentali, Mediocredito Centrale, Artigiancassa). Lo scostamento verificatosi fra i residui passivi presunti al 1° gennaio 2000 e quelli accertati in sede di rendiconto 1999 è collegato soprattutto ai maggiori residui accertati in relazione ai Ministeri del tesoro (60.016 miliardi derivanti soprattutto per la parte corrente dai trasferimenti alle Regioni ed in particolare al Fondo Sanitario Nazionale e, per la parte in conto capitale, dai trasferimenti alle imprese ed alle Regioni per interventi nelle aree depresse), delle finanze (4.796 miliardi, ascrivibili alle poste correttive e compensative delle entrate), dei lavori pubblici (5.665 miliardi riguardanti per lo più trasferimenti alle imprese ed agli Enti pubblici) e del lavoro (5.414 miliardi). Per quanto riguarda lo scostamento dei residui accertati rispetto ai residui presunti, con riferimento al 1998 e al 1999 va osservato che i residui accertati hanno superato il valore di quelli presunti per percentuali del 42 per cento e del 40 per cento, il che denota scostamenti molto inferiori rispetto a quelli registrati negli anni precedenti il 1997.

Con riguardo all'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in relazione al fabbisogno di cassa del settore statale, nel disegno di legge di assestamento viene fissato il limite di 41.000 miliardi (articolo 2, comma 1), confermando sostanzialmente la legge di bilancio (articolo 2, della legge n. 489 del 1999) che lo indicava in 41.333 miliardi. Negli anni precedenti la legge di assestamento ha sempre ridefinito in aumento il limite di emissione, ad eccezione che negli anni 1995 e 1998; in tal modo, l'assestamento ha registrato le modifiche degli obiettivi di fabbisogno intervenute nel corso dell'esercizio. A partire dall'esercizio 1991, nel corso del quale fu necessario modificare tramite un decreto-legge il limite massimo dell'emissione dei titoli (che era stato già incrementato attraverso l'assestamento), quest'ultimo è stato quasi sempre fissato ad un livello sostanzialmente uguale al fabbisogno previsto senza tenere conto delle altre forme di copertura, realizzando in tal modo una sorta di margine di sicurezza. Per il 2000 la legge di bilancio aveva fissato un limite massimo all'emissione netta sulla base del fabbisogno del settore statale previsto dalla Relazione previsionale e programmatica; il disegno di legge di assestamento propone il nuovo importo che, riducendolo lievemente, conferma che l'andamento del fabbisogno è in linea con le previsioni e che la gestione dei flussi di entrata e di spesa presenta carattere di stabilità.

La Camera dei deputati, nel corso dell'esame in prima lettura del provvedimento, ha approvato alcuni emendamenti, che riguardano UPB di entrata e di spesa e che rivestono carattere compensativo, tranne che per l'emendamento che incrementa la dotazione del Fondo sanitario nazionale di 2.800 miliardi, sia in termini di competenza che di cassa, senza prevedere alcuna compensazione finanziaria. Secondo quanto dichiarato dal Governo presso la Camera dei deputati, l'emendamento è volto ad assicurare l'integrale copertura della spesa sanitaria prevista per il 2000. Al riguardo, sottolinea che l'emendamento, essendo sprovvisto di compensazione finanziaria, determina un peggioramento del saldo netto da finanziare in termini di competenza e di cassa, saldo che tuttavia risulta contenuto entro il margine di miglioramento derivante dalla variazioni agli stanziamenti per effetto del provvedimento di assestamento così come presentato dal Governo. In sostanza, si riduce il miglioramento derivante dall'assestamento nel raffronto tra la versione iniziale e quella approvata dalla Camera dei deputati. Richiama in proposito la prassi contraria seguita dal Senato in relazione agli emendamenti nell'esame dei documenti contabili, in base alla quale ogni peggioramento rispetto ai saldi derivanti dal testo presentato dal Governo o comunque da quello approvato da un ramo del Parlamento deve risultare adeguatamente compensato. Va comunque rilevato che il disegno di legge di assestamento continua a migliorare il saldo netto da finanziare.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, nello stato di previsione del Tesoro risulta istituita una nuova UPB per la restituzione all'INPDAP dei contributi per riscatti e ricongiunzioni erroneamente affluiti all'erario dall'inizio dell'anno; risulta poi incrementata la UPB relativa al funzionamento degli uffici del Gabinetto del Ministro e dei sottosegretari, così come risultano integrati i capitoli del fondo unico di amministrazione delle somme variabili e delle economie realizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1999 in relazione alle vigenti disposizioni legislative. Nello stato di previsione del Ministero dei trasporti è incrementato il capitolo relativo al conferimento delle medaglie di lunga navigazione, per far fronte all'arretrato determinatosi. È altresì incrementata una UPB di funzionamento nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro, per far fronte ad esigenze riguardanti studi e ricerche in materia antinfortunistica e di medicina sociale. Altre variazioni in aumento riguardano lo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e sono relative alle UPB riguardanti il mantenimento, l'assistenza, la rieducazione e il trasporto dei detenuti, l'edilizia di servizio e i beni mobili. Infine le variazioni riguardanti lo stato di previsione del Ministero della difesa sono volte a riallineare le dotazioni della Tabella n. 11 con le effettive previsioni di spesa, essendosi verificata una non corretta collocazione delle poste relative alle varie UPB tra i centri di responsabilità amministrativa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(4340-B) *Disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione e della riduzione dell'accisa sulla benzina nonché disposizioni finanziarie concernenti le province e i comuni*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il relatore DE MARTINO Guido ricorda l'*iter* del provvedimento in discussione, evidenziando che il testo a suo tempo accolto dalla Commissione, non essendo stato approvato in tempo utile dalla Camera dei deputati, ha formato oggetto di un apposito decreto-legge adottato dal Governo il 30 dicembre 1999 (n. 501), dei cui effetti si dispone la salvezza all'articolo 3 del testo in discussione.

Lo scopo del provvedimento è quello di compensare gli effetti negativi per la finanza regionale e locale derivanti da alcune modifiche normative introdotte a livello centrale, per cui il Governo ha ritenuto di dover neutralizzare le minori entrate conseguenti a tali modifiche a carico delle Regioni e degli enti locali interessati.

Osserva quindi che le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento sono in parte riconducibili alla mutata situazione determinatasi per il passare del tempo: in particolare, sottolinea la soppressione dell'originario comma 1, superato dal decreto-legge nel frattempo adottato, e la definizione di un meccanismo compensativo a regime nell'attuale comma 1, che prevede la definitiva compensazione a carico del bilancio dello Stato delle minori entrate in questione nella misura consolidata di 316 miliardi annui a decorrere dal 2000. Anche la soppressione dell'originario articolo 2 è riconducibile all'entrata in vigore del citato decreto-legge.

Il relatore si sofferma poi sulle restanti modifiche apportate al testo dall'altro ramo del Parlamento, citando in particolare l'inserimento dell'articolo 4, volto a compensare gli effetti di uno squilibrio a carico della finanza regionale determinato dalla riduzione dell'accisa sulla benzina, nonché dell'articolo 5, che modifica (in diminuzione o in aumento) gli importi dei trasferimenti ai Comuni, per tener conto degli effetti sulla finanza locale determinati dalle modifiche normative nel frattempo intervenute nell'ambito dei rapporti finanziari tra Stato e Regioni.

In conclusione, il relatore raccomanda l'approvazione del provvedimento nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 OTTOBRE

Il presidente COVIELLO, in considerazione del presumibile andamento dei lavori, avverte che la seduta, già convocata per giovedì 14 settembre alle ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,45.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 12 SETTEMBRE 2000

388^a Seduta*Presidenza del Presidente*
PETRUCCIOLI*Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Ladu.**La seduta inizia alle ore 16,10.**IN SEDE REFERENTE*

(447) UCCHIELLI ed altri. – *Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica*

(884) CARPINELLI e SCIVOLETTO. – *Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica*

(1423) Luigi CARUSO. – *Integrazione alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di definizione delle competenze dei periti industriali dell'area meccanica*

(1522) MINARDO ed altri. – *Competenze professionali dei geometri nel settore delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica*

(1891) BOSI. – *Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 luglio scorso.

Il presidente PETRUCCIOLI, dopo aver avvisato che nella seduta odierna sarà assente il relatore Veraldi, trattenuto in Calabria per i drammatici eventi che hanno riguardato il comune di Soverato, ricorda che prima della pausa estiva si era convenuto di procedere senza ulteriore indugio all'esame dell'articolato dei provvedimenti in titolo, ferma restando la necessità di acquisire preventivamente l'avviso del Governo.

Il sottosegretario LADU chiede un breve rinvio dell'esame, sia perché sono in corso approfondimenti ulteriori da parte del Governo, sia perché è oggi assente per motivi di salute il sottosegretario Bargone, che ha l'incarico di seguire i provvedimenti.

Sulla richiesta di rinvio del sottosegretario Ladu interviene favorevolmente il senatore BALDINI, mentre il senatore BORNACIN ritiene che a questo punto non si possa attendere ulteriormente, tenuto conto che i provvedimenti sono all'esame della Commissione addirittura dall'inizio della legislatura.

Il senatore CARPINELLI ricorda di aver più volte ravvisato l'esigenza di addivenire rapidamente alla conclusione dell'esame, ma questa volta appare forse ragionevole un breve rinvio, sia per l'assenza del sottosegretario Bargone, sia perché sono in corso approfondimenti, con il coinvolgimento anche delle categorie interessate, sul tema delle costruzioni in cemento armato, che dovrebbero favorire la predisposizione di un ulteriore emendamento in grado di dare soluzione al problema.

Dopo che anche il senatore MIGNONE si è dichiarato disponibile ad accogliere la richiesta di rinvio del Governo, la Commissione conviene di riprendere l'esame del provvedimento in una seduta che sarà convocata nella giornata di martedì 26 settembre prossimo.

Il seguito dell'esame congiunto è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 12 SETTEMBRE 2000

332^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero Passigli.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE DELIBERANTE

(4752) Disposizioni per lo sviluppo del commercio elettronico e la diffusione della conoscenza informatica

(Discussione e rinvio)

Il relatore, presidente CAPONI, fa presente che il disegno di legge in titolo si inserisce nel quadro più generale di interventi che il Governo, in coerenza con l'iniziativa «*Europe*» adottata dal Consiglio Europeo di Feira lo scorso giugno, sta avviando per lo sviluppo della società e della conoscenza informatica. Il disegno di legge si compone di due articoli. Il primo prevede interventi per lo sviluppo del commercio elettronico e riproduce il testo dell'articolo 17 del disegno di legge collegato alla legge finanziaria per il 2000 «Disposizioni in materia di istruzione, ricerca, innovazione tecnologica e informazione» (AC.6560), nella versione già approvata con modificazioni dalla Commissione Istruzione della Camera dei deputati il 22 marzo scorso. Con il secondo si intende incentivare l'acquisizione di strumentazioni informatiche da parte delle giovani generazioni.

Osserva che all'interno di quel complesso fenomeno che va sotto il nome di *new economy* sicuramente un ruolo centrale riveste lo sviluppo del commercio elettronico. Nel 1999 sono state circa 250 milioni le famiglie che, in tutto il mondo, hanno utilizzato Internet (nel 1991 erano poco meno di 3 milioni), e di queste all'incirca un quarto hanno fatto acquisti tramite la rete, per un controvalore stimato in 227.000 miliardi di lire. A settembre dello scorso anno, precisa un recente rapporto OCSE, in tutto il mondo gli utilizzatori del commercio elettronico sono stati pari a 60,5 milioni, di cui 40 concentrati negli Stati Uniti, dove il rapporto utilizzatori/abitanti è a pari a 160 ogni 1.000 abitanti. A parte il caso degli Usa, nel

resto del mondo ed in particolare in Europa, oggi, solo il 10 per cento delle persone che utilizzano Internet si rivolge al commercio elettronico per fare acquisti. La penetrazione dell'*e-commerce* in rapporto alle vendite al dettaglio continua al momento ad essere bassa, sia negli Stati Uniti, dove raggiunge lo 0,6 per cento del totale delle transazioni, sia in Europa, dove la percentuale è ancora più bassa, dello 0,2 per cento (in Italia non si arriva allo 0,1 per cento). Se questa è la situazione attuale, per il futuro si prevedono tassi di crescita con percentuali a due cifre. In Europa entro il 2005 si passerà dagli attuali 20 milioni di cittadini che fanno *shopping* in rete ad oltre 85 milioni, con un giro d'affari che salirà dagli 8 ai 64 miliardi di euro. Ma anche in questo caso l'Europa del commercio elettronico non sarà un solo paese. Se nel prossimo quinquennio tutti i mercati nazionali conosceranno una forte espansione, si evidenzia una marcata differenziazione tra un Nord del continente in crescita più pronunciata (Scandinavia, Germania, Benelux e Gran Bretagna), che nel giro di pochi anni si porterà ai livelli americani, ed un Sud in ritardo.

Il relatore si sofferma, quindi, sulla situazione italiana. Nel 1999 le aziende con accesso ad Internet erano più di 641.000 e nel 2001 dovrebbero superare quota 1.600.000, mentre le famiglie passerebbero dagli attuali 2.861.000 a 5.700.000. Le aziende con un sito Internet, sempre al 1999, risultavano più di 164.000 e nel 2001 diventeranno oltre 400.000. Per quanto riguarda gli acquisti in rete vengono stimati nel 1999 circa 490.000 acquirenti residenziali e 28.000 imprese, che al 2001 salirebbero rispettivamente a 2.300.000 e 140.000. Il valore annuo delle transazioni si è attestato attorno ai 420 miliardi per le vendite al dettaglio, e ai 2.000 miliardi per le transazioni tra aziende. Nel 2001 queste cifre dovrebbero salire rispettivamente a 2.700 miliardi e 15.000 miliardi.

Le cifre riportate testimoniano, a suo avviso, in maniera assai eloquente l'importanza in prospettiva che il commercio elettronico avrà all'interno delle economie occidentali e la necessità, quindi di attrezzarsi al più presto per rispondere alla nuova sfida. Con il disegno di legge, peraltro in coerenza con quanto indicato all'articolo 17 del decreto legislativo n. 114 del 1998 di riforma del commercio, si inizia ad affrontare il problema, che, è del tutto evidente, necessita di ulteriori approfondimenti ed interventi, in termini di potenziamento delle infrastrutture, di definizione di regole e procedure di accesso, di sicurezza delle transazioni, di garanzia della qualità dei prodotti e di valorizzazione dei prodotti italiani proposti mediante commercio elettronico.

Entrando nello specifico del provvedimento, il relatore evidenzia che con il comma 1 dell'articolo 1 si provvede ad introdurre agevolazioni, nei limiti del *de minimis* stabilito dalla disciplina comunitaria per gli aiuti (ovvero circa 200 milioni) da concedere, sotto forma di crediti di imposta, alle aziende che intendano sviluppare attività di commercio elettronico. Con il comma 2, sempre nei limiti del *de minimis* comunitario, vengono concessi contributi in conto capitale per l'introduzione di innovazioni nelle metodologie operative, gestionali e nelle tecnologie nel settore tes-

sile, abbigliamento, calzaturiero e in altri settori di particolare rilevanza per lo sviluppo competitivo del Paese. Alle due finalità sono destinati rispettivamente 80 e 30 miliardi all'anno per il triennio 2000-2002, mentre viene lasciato un ampio margine di discrezionalità alla normativa secondaria di attuazione, prevedendo che sia il Ministero dell'Industria ad individuare, attraverso bandi annuali, priorità e modalità di intervento e limitandosi, il testo del disegno di legge, ad indicare una preferenza rivolta alle forme associative tra imprese e per azioni comuni delle stesse in ordine a particolari territori, filiere produttive e settori merceologici. Se questa discrezionalità lasciata alla normativa secondaria da un lato risponde ad un'oggettiva necessità di non costruire gabbie rigide rispetto ad un contesto in forte evoluzione, dall'altro l'eccessiva genericità rischia di produrre una non precisa finalizzazione degli interventi. Questo è rilevabile in particolare nel caso degli interventi del comma 2, rivolti ad una generica introduzione di innovazione nel comparto moda e in, ancora più genericamente individuati, altri settori rilevanti per lo sviluppo competitivo del Paese, con il rischio di sovrapporsi ad altri strumenti già esistenti. Al contrario, poiché nel primo comma l'attenzione è rivolta allo sviluppo di imprese del settore commerciale che intendono avviare attività di commercio elettronico, il secondo comma dovrebbe precisare che le innovazioni da introdurre ed incentivare nei settori produttivi, a partire dal comparto moda, devono essere funzionali allo sviluppo del commercio elettronico. Altrimenti non si comprende bene il riferimento al «collegamento telematico» presente nel titolo stesso dell'articolo. Tra l'altro, legando le innovazioni nei settori produttivi alle tematiche del commercio elettronico, si verrebbe ad affrontare una delle strozzature fondamentali che impediscono lo sviluppo del commercio elettronico nel nostro paese. Infatti le aziende di commercio elettronico sottolineano che i problemi sono non tanto dovuti a carenza di domanda, quanto piuttosto alla mancanza di un'offerta strutturata per il commercio elettronico. I fornitori non sono quasi mai predisposti per collegarsi ad Internet e non sono in grado di rispondere con immediatezza agli ordinativi delle aziende commerciali. In altre parole se il commercio elettronico introduce notevoli cambiamenti nel vendere, a ciò devono corrispondere anche mutamenti nel produrre.

L'articolo 2 prevede l'istituzione di un Fondo di garanzia, la cui dotazione è complessivamente, per il biennio 2000-2001, di 180 miliardi, per la copertura dei rischi sui crediti erogati dalle banche nell'ambito del programma di diffusione delle tecnologie informatiche fra gli studenti. Attualmente in Italia vi sono in media 13 computer ogni 1.000 abitanti, contro i 47 degli Stati Uniti, i 31 del Regno Unito, i 25 della Germania. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha stipulato un accordo con l'Associazione Bancaria Italiana per la concessioni di crediti agevolati agli studenti che, nel corso dell'anno scolastico 2000/2001, si iscriveranno al primo anno delle scuole medie superiori. Il Fondo coprirà i rischi di mancata restituzione dei crediti effettuati dalle banche, che la relazione tecnica, a fronte di crediti erogati per 800 miliardi, stima tra il 20 ed il 25 per cento. Da ciò la congruità della dotazione del Fondo fissata in 180 miliardi.

Anche in questo caso si tratta di un primo passo, di un segnale di attenzione rispetto ad un problema più generale di diffusione dell'uso del *computer* tra le giovani generazioni, che va accompagnato ed inserito all'interno di un programma più vasto, quale quello delineato dal Governo.

Auspica che la discussione del disegno di legge possa svolgersi in tempi rapidi e che i Gruppi di opposizione rinuncino a richiedere il trasferimento alla sede referente. A suo avviso, infatti, il disegno di legge in titolo contiene disposizioni largamente condivise e che non sembra possano costituire motivo di scontro politico.

Il senatore TRAVAGLIA ritiene, viceversa, che l'orientamento assunto dai Gruppi di opposizione di contrarietà - nella attuale fase politica - alla discussione in sede deliberante dei disegni di legge debba essere confermata anche con riferimento al testo all'ordine del giorno. Preannuncia, pertanto, la presentazione della apposita richiesta, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento. Ritiene che in sede referente le disposizioni contenute nel disegno di legge potranno essere approfondite anche attraverso lo svolgimento di audizioni.

Il senatore WILDE esprime la propria contrarietà alla prosecuzione della discussione in sede deliberante. A prescindere dal contenuto del disegno di legge, le cui finalità sono condivisibili, è opportuno a suo giudizio che l'esame dello stesso abbia luogo in tempi adeguati e con i necessari approfondimenti. È da attribuire peraltro alla responsabilità del Governo il ritardo con cui il disegno di legge è giunto all'esame del Senato.

Il senatore PONTONE si associa alle considerazioni testè svolte dai senatori Travaglia e Wilde.

Il sottosegretario PASSIGLI prende atto del consenso manifestato anche dai rappresentanti dei Gruppi di opposizione sugli obiettivi del disegno di legge, le cui singole disposizioni possono peraltro essere sottoposte ad ulteriori miglioramenti.

Fa presente che, al fine di rendere più celere l'approvazione delle norme concernenti il commercio elettronico, esse erano state inserite, come ha ricordato il Presidente nella sua relazione, in un disegno di legge collegato alla legge finanziaria per il 2000 all'esame della Camera dei deputati e che, successivamente, sono state stralciate da tale testo anche per venire incontro alle osservazioni critiche che, su tale scelta, erano state avanzate dai Gruppi di opposizione. Sul merito delle norme non si è manifestato, tuttavia, alcun contrasto. Ricorda, inoltre, che sia le disposizioni sul commercio elettronico che quelle volte a favorire l'acquisto di *personal computer* da parte degli studenti (e quindi delle famiglie) corrispondono a precise iniziative assunte da tutte le organizzazioni delle categorie interessate e non sono certo espressione di una singola parte politica. In

base a tali considerazioni si associa all'auspicio formulato dal Presidente in ordine al celere prosieguo dei lavori.

Il seguito della discussione viene infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

MARTEDÌ 12 SETTEMBRE 2000

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle ore 13,30 alle ore 13,35.

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

Indi del Vice Presidente
Guido DONDEYNAZ

La seduta inizia alle ore 13,35.

*ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DELLA
CAMERA*

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente Mario PEPE avverte che i competenti commissari del Governo hanno fatto pervenire alla Commissione le relazioni sull'attività regionale per il primo semestre dell'anno in corso, relativamente alle regioni Lazio, Veneto, Toscana e Friuli-Venezia Giulia, che sono a disposizione (unitamente a quelle pervenute in precedenza) presso la segreteria della Commissione.

Misure per ridurre il disagio abitativo

Nuovo testo C. 6926 Governo

(Parere alla VIII Commissione della Camera)

(Seguito esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del nuovo testo del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 25 luglio scorso.

Il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI, *relatore*, riferisce che con il disegno di legge in esame si è inteso realizzare una pluralità di misure di politica abitativa assai diversificate tra di loro. Il testo all'esame della Commissione è quello risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito nelle sedute del 18 e 19 luglio scorso, che in parte riscrivono i contenuti dell'originario progetto governativo.

L'articolo 1 novella i commi 5 e 7 dell'articolo 11 della recente legge di riforma delle locazioni (L. 431/1998), che prevede presso il Ministero dei lavori pubblici un fondo nazionale per agevolare i conduttori meno abbienti nell'accesso alle abitazioni in locazione. In particolare le modifiche proposte semplificano la procedura in quanto, ferma restando la previa intesa nella Conferenza Stato-regioni, il riparto delle risorse viene operato direttamente dal Ministro dei lavori pubblici, e non più dal CIPE su proposta del citato ministro. Si impongono poi due termini precisi: alle regioni per accertare il fabbisogno (il 30 ottobre) e al Ministero dei lavori pubblici per attuare il riparto (31 gennaio). Inoltre si prevede un potere sostitutivo del Governo in caso di inadempienza regionale nel successivo trasferimento delle risorse ai comuni.

L'articolo 2, relativo all'utilizzo dello strumento dei patti territoriali per risolvere l'emergenza abitativa, è stato giustamente soppresso in quanto prevedeva uno strumento improprio per gestire i problemi dell'edilizia.

L'articolo 3, mantenuto nel testo iniziale del Governo, permette al Comune di Napoli di utilizzare una quota, fino al trenta per cento delle somme stanziata originariamente per l'acquisto da parte del Comune di alloggi, come contributo agli sfrattati che comprino la prima casa.

L'articolo 3-*bis*, introdotto dalla Commissione di merito, eleva al 60 per cento la quota di alloggi che gli enti assicurativi e previdenziali devono destinare agli sfrattati. I canoni per tali locazioni sono quelli previsti dagli accordi sindacali locali. Aspetto innovativo che la relatrice sottolinea positivamente è il fatto che le procedure di assegnazione di tali alloggi sono affidate ai comuni.

L'articolo 4 prevede un programma sperimentale di edilizia residenziale per realizzare immobili destinati a locazioni a canone concertato ovvero da assegnare secondo le leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, in ogni caso con una destinazione prioritaria a favore di particolari categorie di soggetti deboli, sfrattati e lavoratori extracomunitari. Si tratta di risorse finanziate da impegni quindicennali a carico del bilancio statale pari a 70 miliardi per l'anno corrente e a 81 miliardi dal 2001. A questo proposito, a giudizio della relatrice, sarebbe estremamente interessante valutare la possibilità di destinare risorse a favore di quegli imprenditori che si impegnino, con appositi accordi a livello locale, a risolvere direttamente le esigenze abitative dei lavoratori immigrati, sia extracomunitari che provenienti dall'Italia. In un diverso contesto non appare invece comprensibile l'utilizzo di risorse pubbliche a favore dell'edilizia privata, sia pure al fine di incentivare l'offerta di locazioni a canone concertato.

L'articolo 5 destina 30 miliardi annui nel triennio per un programma di interventi infrastrutturali mirato in modo prioritario a realtà degradate che presentino situazioni critiche sul piano abitativo ed occupazionale. Sarebbe qui opportuno, ad avviso della relatrice, un chiarimento da parte del Governo sui concreti obiettivi che si intende perseguire con il programma di cui sopra.

L'articolo 6 demanda al Ministero dei lavori pubblici la determinazione dei criteri di assegnazione e dei canoni da applicare per gli immobili costruiti sulla base del programma straordinario a favore della mobilità dei dipendenti statali impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, previsto da una legge del 1991.

L'articolo 7 prevede che i fondi di edilizia sovvenzionata ed agevolata, già ripartiti tra le regioni, possano essere da queste riprogrammati, per rispondere alle specifiche esigenze delle singole realtà territoriali anche senza tenere conto dei vincoli posti da precedenti delibere di programmazione emanate ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

L'articolo 7-bis che recepisce un emendamento presentato da deputati del gruppo dei Verdi, incentiva la costituzione delle società di trasformazione urbana, destinando complessivamente nel triennio 41,6 miliardi al finanziamento delle attività preliminari alla costituzione delle società medesime. Si ricorda al riguardo che queste ultime, introdotte dalla legge n. 127/97 (Bassanini-bis), sono società per azioni di diritto privato che le città metropolitane ed i comuni, anche con la partecipazione delle rispettive province e regioni, nonché di soggetti privati, possono costituire allo scopo di progettare e realizzare interventi di trasformazione del territorio urbano.

Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione la relatrice ricorda che, dopo il trasferimento di poteri disposto prima con il DPR n. 616/1977 e poi con il decreto legislativo 112/1998, appare oggi preminente, in materia di edilizia residenziale pubblica, il ruolo delle regioni e degli enti locali. Infatti, una volta attuato il trasferimento ex articolo 63 del citato decreto legislativo 112 (al momento risulta definita l'intesa preliminare agli accordi di programma tra Stato e singole regioni), allo Stato competerà sostanzialmente solo la definizione degli standard di qualità dell'edilizia residenziale pubblica e delle sue finalità nel quadro delle politiche sociali, nonché l'elaborazione, in concorso con regioni ed enti locali, di programmi di edilizia residenziale pubblica di interesse nazionale.

La relatrice intende formulare alcune osservazioni critiche al testo in riferimento all'articolo 4, che limita il principio di sussidiarietà al mero elemento procedurale del coinvolgimento delle regioni, attraverso la Conferenza Stato-regioni, nelle decisioni riguardanti la fase di attuazione del programma sperimentale. Il principio di sussidiarietà, in termini sostanziali, non viene invece rispettato. Infatti, in primo luogo si prevede che il programma sia finalizzato ad incrementare l'offerta nel mercato delle locazioni a canone convenzionato, operando così interventi a favore dell'edilizia privata con inevitabili effetti distorsivi e in contrasto con il prin-

cipio di sussidiarietà orizzontale, che fissa i rapporti tra attività dei privati e intervento pubblico. Poiché la legge 431 già prevede a favore dei privati una forma di incentivazione di tipo fiscale dell'offerta di alloggi in locazione a canone concertato, ulteriori contributi all'edilizia privata avvantaggerebbero soltanto un segmento dell'offerta. D'altra parte, non appare chiaro il concetto di locazione «permanente» e soprattutto si trascura totalmente il fatto che l'erogazione di risorse pubbliche a favore di soggetti privati con una precisa finalizzazione implica la presenza di specifici vincoli reali di destinazione, che viceversa non sono stati previsti. Pertanto, al comma 1, secondo periodo, andrebbero soppresse le parole «da destinare alla locazione permanente a canone convenzionato, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431» e piuttosto potrebbe considerarsi la possibilità di destinare risorse a favore di quegli imprenditori che si impegnino, con appositi accordi a livello locale, a risolvere direttamente le esigenze abitative dei lavoratori immigrati, sia extracomunitari che provenienti dall'Italia.

In secondo luogo, non si riscontra una chiara linea di demarcazione tra risorse da destinare all'edilizia agevolata e risorse da finalizzare all'edilizia sociale, in quanto il criterio della priorità a favore delle categorie socialmente deboli appare insufficiente. D'altra parte, poiché è chiaro che la provvista di risorse statali è da porre in stretta correlazione proprio con obiettivi e finalità di tipo sociale, si dovrebbe inserire una clausola che garantisca l'utilizzo delle suddette risorse per la sola edilizia sociale. Come si evince anche dall'articolo 5 del progetto di legge sull'ordinamento federale della Repubblica, compito precipuo dello Stato è assicurare, a livello nazionale, livelli minimi delle prestazioni concernenti i diritti sociali, fra cui rientra il diritto alla casa. Anche questo aspetto delle risorse da impiegare nell'edilizia sociale andrebbe riconsiderato e reso più incisivo. Un ultimo profilo, relativo all'articolo 4, concerne le procedure di erogazione delle risorse, che dovrebbero essere velocizzate secondo parametri predefiniti, senza passare attraverso le lunghe, inevitabili negoziazioni che hanno luogo a livello centrale tra Governo e regioni.

Conclusa la relazione, il Presidente Mario PEPE, data la complessità e l'importanza degli argomenti affrontati e l'esigenza di un intervento del Governo, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Commissione conviene.

Legge quadro in materia di malattie croniche e invalidanti

Testo unificato C. 70 e abbinati

(Parere alla XII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ed osservazioni)

La Commissione inizia l'esame del testo unificato delle proposte di legge in titolo.

Il senatore Antonio PIZZINATO (DS), *relatore*, riferisce che il testo in esame unifica dodici proposte di legge, tutte di iniziativa parlamentare, finalizzate a introdurre nel nostro ordinamento una disciplina specifica di principio per particolari malattie che, per la loro rarità e per la gravità delle conseguenze invalidanti, richiedono una particolare attenzione da parte del legislatore nazionale. Le malattie in questione sono individuate dall'articolo 1, comma 2, nel morbo di Parkinson, di Alzheimer, sclerosi multipla, talassemia ed altre specificamente indicate, nonché in quelle di cui a un apposito regolamento ministeriale. È importante notare che il testo in esame non attiene ai soli aspetti sanitari (prevenzione, cura e riabilitazione), ma si prefigge anche di promuovere le misure per l'integrazione sociale e l'inserimento scolastico, sportivo e lavorativo dei soggetti affetti da tali malattie.

L'articolo 2 demanda alle regioni il compito di definire le modalità della prevenzione.

L'articolo 3 prevede l'emanazione a livello nazionale di un atto di indirizzo e coordinamento volto a definire criteri e modalità per la creazione di appositi centri regionali e interregionali di riferimento per le malattie di cui si tratta.

L'articolo 4 conferma la competenza delle regioni a disciplinare l'assistenza domiciliare integrata. Nell'ambito dei relativi programmi, è consentita una prescrizione di farmaci sino a 3 mesi.

L'articolo 5 delega al Ministro della sanità la modifica del regolamento n. 329/1999 al fine di ampliare l'ambito delle esenzioni ivi previste.

L'articolo 6 rende possibile, con il consenso del malato, l'inserimento dei dati riguardanti le malattie croniche e invalidanti nella tessera sanitaria, con valore di certificazione continuativa del diritto alle esenzioni.

L'articolo 7 stabilisce che il programma nazionale di ricerca sanitaria previsto dall'articolo 11 della recente riforma Bindi favorisca la ricerca nel campo delle malattie di cui si tratta.

L'articolo 8 prevede, con norma di interpretazione autentica, che ai soggetti affetti dalle patologie in esame si applichi la legge n. 104/1992 sull'handicap.

L'articolo 9 dispone che talune patologie, precisamente la talassemia, la drepanocitosi e le altre forme di emoglobinopatie genetiche, non sono cause ostative alla concessione dell'attestazione di idoneità fisica ai fini dello svolgimento di attività lavorative, nonché delle attività sportive non competitive.

L'articolo 10 consente alle aziende sanitarie locali e ai centri di riferimento di avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e delle associazioni di malati e familiari non a scopo di lucro.

L'articolo 11 prevede la copertura finanziaria.

Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione, il relatore rammenta che la materia sanitaria costituisce oggetto di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, per le regioni a statuto ordinario, mentre per le regioni a statuto speciale il qua-

dro delle competenze è più articolato (la Valle d'Aosta ha competenza integrativa, il Trentino Alto Adige ha competenza esclusiva in materia di ordinamento sanitario, mentre le altre regioni ad autonomia differenziata hanno competenza concorrente). Orbene, il testo in esame, per contenuti e forma del dettato normativo, ha i caratteri propri della normativa di principio e pertanto appare compatibile con le competenze regionali. Anche la potestà statale di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3, comma 1, appare configurata nel rispetto dei principi di legalità formale e sostanziale.

Un elemento di riflessione è costituito dal comma 4 dell'articolo 1, nel quale si prefigura tra le finalità della legge la promozione delle misure per l'inserimento lavorativo delle persone affette da patologie croniche e invalidanti. Al riguardo, il relatore osserva che, da un lato, tale affermazione di principio non trova poi rispondenza – salvo quanto stabilito nell'articolo 9 – in misure normative specifiche, e che, d'altra parte, tale problematica si trova già ampiamente disciplinata dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili. A quest'ultimo proposito non si può non osservare che purtroppo si sono riscontrati ritardi da parte delle regioni (al momento risultano solo cinque le leggi regionali di recepimento: L.R. Toscana 3 febbraio 2000, n. 12, L.R. Emilia-Romagna 25 febbraio 2000, n. 14, L.P. Trento 20 marzo 2000, n. 3, L.R. Marche 3 aprile 2000, n. 24, L.R. Puglia 12 aprile 2000, n. 9).

In conclusione, ad avviso del relatore, sarebbe pertanto opportuno condizionare la proposta di parere favorevole all'inserimento all'articolo 1 di un richiamo esplicito alle misure di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, per quanto concerne l'inserimento lavorativo dei disabili. Inoltre, dato il rilevante numero di norme riguardanti la disabilità, si dovrebbe proporre alla Commissione di merito di valutare l'eventualità di demandare al Governo l'emanazione di un testo unico delle disposizioni in materia. Infine, con riferimento all'articolo 9 che prevede che determinate patologie ivi contemplate non siano cause ostative alla concessione delle attestazioni di idoneità fisica per motivi di lavoro o sportivi, dovrebbe valutarsi l'opportunità di non introdurre disposizioni che abbiano carattere di rigidità.

Propone pertanto di esprimere il seguente parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il testo unificato C. 70, C. 651, C. 1475, C. 2282, C. 2385, C. 2409, C. 2936, C. 3603, C. 4820, C. 6144, C. 6131 e C. 6137, «Legge quadro in materia di malattie croniche e invalidanti»,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

a condizione che all'articolo 1, comma 4, siano soppresse le parole *e lavorativo* e dopo il comma 4 medesimo sia aggiunto il seguente: *4-bis*. Per agevolare l'inserimento lavorativo dei soggetti affetti dalle malattie

di cui al comma 1 si rinvia alle misure di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

e con le seguenti osservazioni:

a) si ritiene opportuno che sia valutata l'eventualità di demandare al Governo l'emanazione di un testo unico delle disposizioni concernenti le disabilità;

b) si valuti infine l'opportunità, con particolare riferimento all'articolo 9, di non introdurre disposizioni che abbiano carattere di rigidità.

Il Presidente Guido DONDEYNAZ, richiamandosi all'accento fatto dal relatore all'ordinamento della sanità nelle regioni a statuto speciale, ricorda che in Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia ormai l'aspetto pregnante dell'autonomia nel settore sanitario è costituito dal particolare sistema di autofinanziamento ivi previsto.

Il senatore Antonio PIZZINATO (DS), *relatore*, conviene con il Presidente Dondeynaz sull'importanza dell'aspetto da ultimo evidenziato.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

DL 238/00: Disposizioni per assicurare lo svolgimento a Palermo della Conferenza sul criminale transnazionale

C. 7285 Governo

(Parere alla I Commissione della Camera)

(Esame e conclusione - Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il Presidente Guido DONDEYNAZ, *relatore f.f.*, riferisce che il provvedimento proposto ripercorre sostanzialmente il testo del disegno di legge presentato dal Governo, già approvato dal Senato come A.S. n. 4542 ed attualmente all'esame della Camera dei deputati come A. C. n. 7170, allo scopo di fornire copertura finanziaria al complesso di iniziative necessarie per lo svolgimento nella città di Palermo della Conferenza internazionale per la firma della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale e relativi protocolli che, avrà luogo nei giorni dall'11 al 15 dicembre 2000, con la partecipazione, raccomandata dall'Assemblea generale dell'ONU, degli Stati interessati ai livelli politici più alti. Sul nuovo testo del disegno di legge n. 7170 la Commissione per le questioni regionali ha già espresso parere favorevole nella seduta del 25 luglio scorso. Dopo avere illustrato gli aspetti per cui il decreto-legge si discosta dal disegno di legge, non essendovi rilievi da muovere, propone di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva.

Norme in materia di imposta sulle successioni e donazioni**Nuovo testo C. 6248 e abbinate**

(Parere alla VI Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

Il senatore Armin PINGGERA (Misto-SVP), *relatore*, ricorda che il testo all'attenzione odierna della Commissione prevede il riordino dell'imposta sulle successioni e donazioni, attualmente disciplinata dal decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. In sintesi si prevede l'abolizione della cosiddetta imposta globale, cioè della tassazione attualmente applicata sul valore totale dell'asse ereditario. L'imposta pertanto graverà solo sul valore delle singole quote di eredità o dei singoli legati, secondo aliquote che – sensibilmente ridotte rispetto a quelle oggi vigenti – sono progressive in rapporto al grado di parentela (4 per cento per figli e coniuge, 6 per cento per gli altri parenti, 8 per cento per gli altri soggetti). La franchigia ordinaria di 350 milioni è riferita a ciascuna quota; è inoltre prevista una «superfranchigia» fino a un miliardo per minori e disabili. È esclusa la rilevanza dell'avviamento commerciale. Le aliquote sulle donazioni sono invece rispettivamente del 3, 5 e 7 per cento.

Trattandosi di materia estranea alla competenza delle Regioni e non essendovi pertanto obiezioni o rilievi da muovere, il relatore propone di esprimere un parere favorevole.

La Commissione approva.

Disposizioni modificative della normativa agricola e forestale**Nuovo testo C. 6559 Governo**

Parere alla XIII Commissione della Camera dei Deputati

(Esame e conclusione – Parere favorevole su emendamenti)

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti al nuovo testo del disegno di legge in titolo.

Il deputato Sauro SEDIOLI (DS-U), *relatore*, osserva preliminarmente che con la legge comunitaria n. 128 del 1998 erano già stati abbassati i parametri per il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli precedentemente stabiliti con un provvedimento ministeriale del 1997 per quanto riguarda il numero dei produttori e si e il fatturato necessario. Questi parametri vengono ora abbassati ulteriormente. Infatti, con l'articolo 3 del nuovo testo del disegno di legge in esame il parametro del 35 per cento non fa più riferimento alla produzione ortofrutticola regionale ma alla produzione lorda vendibile totale regionale, senza alcun riferimento al settore ortofrutticolo. Questa modifica mira, soprattutto nelle regioni in cui è più difficile costituire le organizzazioni dei produttori, ad abbassare i parametri, che peraltro non dovrebbero essere ridotti in

modo eccessivo, in quanto altrimenti verrebbe vanificata la ragione stessa della norma, che è preordinata a una concentrazione dell'offerta. In questa fase si può anche procedere nella direzione indicata, ma non va sottaciuto il rischio di frantumare le organizzazioni dei produttori.

Ciò premesso, il relatore chiarisce che gli identici emendamenti Izzo 3.4 e Caveri 3.5 rimessi, per il parere, all'esame odierno della Commissione tendono a mantenere per due realtà molto piccole, quali sono le regioni Molise e Valle d'Aosta, i parametri previsti a livello comunitario.

Propone pertanto di formulare il seguente parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminati gli identici emendamenti Izzo 3.4 e Caveri 3.5 al nuovo testo del disegno di legge C.6559;

rilevato che la riduzione dei parametri per il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli non deve essere eccessiva al fine di non vanificare la finalità di concentrazione dell'offerta;

ritenuto che gli identici emendamenti di cui sopra concernono realtà regionali di dimensioni assai ridotte,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE».

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 14,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 12 SETTEMBRE 2000

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,30 alle ore 15,20.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MARTEDÌ 12 SETTEMBRE 2000

Presidenza del Presidente
Franco FRATTINI

La seduta inizia alle ore 16,35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Esame della settima relazione su attività svolte

(Esame e rinvio)

Il Comitato inizia l'esame della settima relazione conclusiva su attività svolte.

Dopo un ampio dibattito, il Presidente FRATTINI rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 17,20.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 12 SETTEMBRE 2000

199^a seduta

Presidenza del Presidente
ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 15,45.

(3915-D) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche private e degli enti privi di personalità giuridica, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e ulteriormente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BESOSTRI illustra le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, e propone l'espressione di un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(4781) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco dei titoli e gradi accademici, con allegata lista dei titoli e gradi accademici corrispondenti, fatto a Vienna il 28 gennaio 1999, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PASTORE illustra il disegno di legge in titolo e propone l'espressione di un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(4782) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di commercio e di cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Corea, dall'altro, con un allegato, tre dichiarazioni comuni e una congiunta, un verbale di firma e tre dichiarazioni unilaterali relative a determinati articoli, fatto a Lussemburgo il 28 ottobre 1996, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Riferisce sul provvedimento in titolo il senatore MAGNALBÒ, in sostituzione della relatrice designata Pasquali, il quale propone un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(4340-B) Disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione e della riduzione dell'accisa sulla benzina nonché disposizioni finanziarie concernenti le province e i comuni, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore ANDREOLLI riferisce sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al provvedimento in titolo, proponendo la formulazione di un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(4324) Disposizioni in materia di promozione della cultura architettonica ed urbanistica
(Parere su testo ed emendamenti alla 7^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore LUBRANO DI RICCO, il quale propone la formulazione di un parere favorevole.

Il senatore PASTORE chiede chiarimenti in ordine alle competenze delle regioni e degli enti locali.

Il presidente ANDREOLLI, in proposito, richiama quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 2.

Il senatore BESOSTRI, rilevato che la materia oggetto dell'iniziativa in titolo non rientra tra quelle di competenza delle regioni a Statuto ordinario, segnala tuttavia l'opportunità di accentuare le forme di collaborazione tra i diversi livelli di governo: nazionale, regionale e locale.

Concorda con questo rilievo il presidente ANDREOLLI che ricorda tuttavia le competenze esclusive in materia di alcune regioni a statuto speciale.

La Sottocommissione conviene quindi con la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore, integrata dalle osservazioni emerse nel corso del dibattito.

(4752) Disposizioni per lo sviluppo del commercio elettronico e la diffusione della conoscenza informatica

(Parere alla 10^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BESOSTRI illustra il contenuto del provvedimento in titolo, proponendo la formulazione di un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 16,05.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 12 SETTEMBRE 2000

116^a seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Senese, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 13^a Commissione:

(580-988-1182-1874-3756-3762 E 3787-B) Legge quadro in materia di incendi boschivi, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Lavagnini ed altri; Carcarino; Camo ed altri; Manfredi ed altri; Specchia ed altri; Capaldi ed altri; Giovannelli ed altri e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni su testo ed emendamenti

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 12 SETTEMBRE 2000

279^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando.

La seduta inizia alle ore 15,10.

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri (n. 730)

(Osservazioni alle Commissioni 1^a e 4^a riunite)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta dello schema di decreto legislativo recante il riordino della struttura organizzativa e funzionale dell'Arma dei Carabinieri; esso – connesso con lo schema di decreto legislativo n.731, per il riordino e il potenziamento dei ruoli dirigenti dell'Arma – definisce le funzioni, l'articolazione della struttura organizzativa e delle relative competenze: la relazione tecnica specifica che dallo schema non derivano nuovi oneri. Per quanto di competenza, occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dalla individuazione delle funzioni e dalla modifica dei livelli di responsabilità in relazione alla nuova articolazione territoriale (articolo 15). Segnala, poi, l'articolo 14 che, nel definire l'organizzazione addestrativa dell'Arma, individua diversi livelli di formazione (comma 1) e istituisce l'Accademia per la formazione di base (comma 2): al riguardo, occorre acquisire ulteriori informazioni sulla attuale attività formativa, al fine di verificare se le nuove esigenze possano essere soddisfatte con le strutture e il personale già in dotazione, come sostenuto nella relazione tecnica.

Il sottosegretario MORGANDO, nel confermare quanto indicato nella relazione tecnica, sottolinea che l'articolo 15 formalizza livelli di responsabilità e ripartizioni territoriali già esistenti, apportando mere modifiche

di definizione. Analogamente, in relazione alle osservazioni sull'attività formativa, ritiene che le risorse e il personale esistenti siano sufficienti a garantire il funzionamento della Accademia di cui all'articolo 14, comma 2.

Il senatore CURTO esprime perplessità sulla possibilità di realizzare riforme senza attivare risorse aggiuntive: in particolare, ritiene che la modifica dei livelli di responsabilità definita dallo schema in esame, implichi una articolazione delle qualifiche che potrebbe comportare l'insorgere di contenzioso e comunque maggiori oneri.

Il relatore FERRANTE, dopo aver dichiarato di non condividere i rilievi del senatore Curto, propone che la Sottocommissione si esprima in senso favorevole, segnalando la necessità che l'istituzione dell'Accademia di cui all'articolo 14, comma 2, non comporti ulteriori oneri rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.

Concorda la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri (n. 731)

(Osservazioni alle Commissioni 1^a e 4^a riunite)

Il relatore FERRANTE segnala che si tratta dello schema di decreto legislativo concernente il riordino dell'Arma dei Carabinieri. La legge-delega prevede che dall'attuazione non derivino oneri superiori a 3.100 milioni annui, stabilendo che eventuali maggiori spese debbano essere compensate da riduzioni di organico del personale non direttivo. Lo schema di decreto introduce una nuova struttura dei ruoli degli ufficiali, con un incremento degli organici e la revisione delle permanenze nei vari gradi; esso definisce, altresì, una complessa procedura di transizione verso il nuovo regime, cui si dovrebbe pervenire nel 2007 (articoli 30 e 31). Per quanto di competenza, occorre distinguere la valutazione della situazione a regime, da quella del periodo transitorio: per quanto riguarda la prima, la relazione tecnica precisa che gli oneri connessi con la riorganizzazione complessiva risultano compensati dalla riduzione degli organici dei sottufficiali stabilita dall'articolo 37 (219 unità del ruolo degli ispettori e 239 sovrintendenti) e dalle risorse attivate nell'ambito della legge-delega (3.100 milioni). Per ciò che concerne il periodo transitorio, la relazione tecnica – nel richiamare gli organici di diritto – sostiene che con il decreto in esame non si avrà una spesa complessiva superiore a quella che potrebbe verificarsi a legislazione vigente: in particolare, dalle varie tabelle allegare alla relazione si desume che fino al 2003 l'organico dei nuovi ruoli risulterebbe inferiore a quello di diritto e poi fino al 2007 la spesa complessiva risulterebbe inferiore a quella che corrisponderebbe agli organici di diritto. Rileva che la quantificazione degli oneri ai fini della coper-

tura dovrebbe tenere conto degli organici di fatto, sulla base dei quali viene dimensionata l'entità delle risorse assegnate in bilancio; gli organici di diritto risultano, peraltro, rilevanti per stimare la possibile evoluzione della spesa complessiva in relazione ad un aumento programmato nel tempo del numero delle unità. Appare quindi necessario acquisire indicazioni dal Tesoro in ordine al numero di unità effettivamente presenti per ciascun ruolo e alla relativa evoluzione nel tempo al fine di verificare che dall'attuazione della delega non derivi la necessità di iscrivere in bilancio somme superiori a quelle che sarebbero iscritte in assenza del decreto in esame. Occorre, peraltro, valutare se la formulazione dell'articolo 37 – che stabilisce che le riduzioni dell'organico del personale non direttivo (definite con decreto del Ministro della difesa con il concerto del Tesoro) saranno praticate gradualmente in proporzione all'effettivo incremento della consistenza dei ruoli degli ufficiali – assicuri che non si manifestino oneri superiori a quelli a legislazione vigente. Segnala, infine, l'articolo 32 che sembra rinviare programmaticamente – anche con riferimento alla copertura dei relativi oneri – ad un successivo provvedimento legislativo per l'equiparazione tra qualifiche della Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza.

Il sottosegretario MORGANDO, dopo aver confermato che la situazione a regime presenta un equilibrio finanziario, si sofferma sui rilievi del relatore relativi alla fase transitoria: pur concordando che le stime relative al personale dovrebbero fare riferimento agli organici di fatto, fa presente che, nel caso del personale del comparto della pubblica sicurezza, si prende l'organico di diritto quale parametro di riferimento; ribadisce, quindi, quanto già specificato nella relazione tecnica in ordine alla dinamica degli oneri connessi con lo schema in esame fino al 2007, che risultano in linea con quelli a legislazione vigente. L'articolo 37, poi, stabilisce che la riduzione compensativa del personale non direttivo sia definita discrezionalmente dal Ministro della difesa, con il concerto del Tesoro, in modo tale da garantire un sostanziale equilibrio finanziario nel percorso di transizione. Sottolinea, infine, il carattere programmatico dell'articolo 32, le cui disposizioni entreranno in vigore con l'approvazione del provvedimento legislativo richiamato dall'articolo 70 dello schema di decreto n. 732.

Il senatore CURTO esprime perplessità sulla possibilità di realizzare riduzioni di organico tali da compensare i maggiori oneri derivanti dalla riforma in esame.

Il presidente COVIELLO evidenzia il ruolo di garanzia del meccanismo previsto dall'articolo 37.

Il relatore FERRANTE propone di esprimersi in senso favorevole sullo schema di decreto in titolo, osservando che il meccanismo di gradualità e discrezionalità introdotto dall'articolo 37 e la considerazione che

l'autorizzazione di spesa della legge-delega costituisce un limite massimo di spesa garantiscono la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato.

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore.

Schema di decreto legislativo concernente il riordino del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78 (n. 732)

(Osservazioni alle Commissioni 1^a e 4^a riunite)

Il relatore FERRANTE segnala che si tratta dello schema di decreto legislativo recante il riordino del personale direttivo della Polizia di Stato. Coerentemente con quanto previsto dalla legge-delega (la quale prevedeva che dalla sua attuazione non dovessero derivare oneri superiori a 3.100 milioni annui), la relazione tecnica stima un onere a regime pari a 3.020 milioni annui. Per quanto di competenza, segnala che l'articolo 4 prevede l'attivazione di corsi di formazione impartiti da docenti universitari e magistrati: al riguardo, è necessario verificare se la nuova organizzazione delle attività di formazione possa determinare oneri aggiuntivi rispetto alla legislazione vigente. L'articolo 7 prevede poi nuove procedure di promozione che potrebbero risultare onerose (in considerazione della necessità di attivare corsi e concorsi). Relativamente all'articolo 26, concernente il collocamento a riposo del personale in servizio, segnala che la neutralità finanziaria è assicurata, come previsto nel comma 6, dal regime autorizzatorio delle nuove assunzioni nel pubblico impiego: al riguardo, occorre valutare l'opportunità di esplicitare nella norma che la compensazione dell'onere conseguente a carico dell'INPDAP avverrà mediante trasferimenti aggiuntivi da parte del bilancio dello Stato a favore di tale ente previdenziale. In relazione, infine, all'articolo 70, è necessaria una conferma del carattere meramente programmatico di tale disposizione, che rinvia la definizione delle modalità applicative e delle decorrenze degli inquadramenti in questione (e, di conseguenza, la relativa copertura finanziaria) ad un successivo provvedimento legislativo.

Il sottosegretario MORGANDO, dopo aver precisato che gli articoli 4 e 7 non comportano effetti finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato, concorda con l'opportunità di definire esplicitamente, in relazione all'articolo 26, i trasferimenti compensativi per gli enti previdenziali a carico del bilancio dello Stato. Conferma infine il carattere programmatico dell'articolo 70, che rinvia ad un successivo provvedimento legislativo la definizione delle modalità applicative e delle decorrenze degli inquadramenti del personale.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, si esprime quindi in senso favorevole, sottolineando l'opportunità di definire esplicitamente, in relazione all'articolo 26, i meccanismi compensativi per gli enti previdenziali.

(4674) CIRAMI. – *Concessione di amnistia e indulto ed istituzione di una Commissione per la umanizzazione della pena, la razionalizzazione della distribuzione della popolazione carceraria ed il reinserimento sociale*

(Parere alla 2^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore RIPAMONTI segnala che si tratta di un disegno di legge di iniziativa parlamentare volto alla concessione di amnistia e indulto. Per quanto di competenza, rileva l'istituzione (di cui all'articolo 11) di una Commissione consultiva di esperti presso il Ministero della giustizia, nonché l'istituzione di apposite Commissioni mediche nell'ambito di ciascun istituto di pena (di cui all'articolo 6, comma 2). Al riguardo, segnala che la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 12 non reca l'esplícita quantificazione dell'onere derivante dalle due disposizioni citate, limitandosi a porlo a carico del fondo speciale di parte corrente, accantonamento del Tesoro. È necessario, pertanto, pervenire all'esatta quantificazione dell'onere, che occorre inoltre configurare come un tetto di spesa.

Il sottosegretario MORGANDO conferma la necessità di quantificare l'onere del provvedimento, anche con la predisposizione della relazione tecnica.

La Sottocommissione delibera, quindi, la richiesta di relazione tecnica sul disegno di legge in titolo.

(4047) BRUNO GANERI ed altri. – *Istituzione della cattedra di docente di repertorio vocale nei conservatori musicali*

(4110) BRUNO GANERI. – *Istituzione della cattedra di maestro collaboratore al pianoforte per le classi di strumento nei corsi superiori dei conservatori*

(Parere alla 7^a Commissione su testo unificato. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica.)

Il relatore RIPAMONTI segnala che si tratta di un testo unificato recante disposizioni per l'istituzione nei Conservatori di musica della cattedra di maestro accompagnatore al pianoforte, in sostituzione degli attuali posti di accompagnatore, corrispondentemente soppressi. Per quanto di competenza, occorre valutare – anche eventualmente richiedendo la relazione tecnica – se la clausola di copertura di cui all'articolo 2 corrisponde all'onere derivante dall'articolo 1: in particolare, si rileva che il comma 3 dell'articolo 1 stabilisce che, in sede di prima applicazione, il nuovo organico comprende un numero di cattedre pari a quello dei soppressi posti di accompagnatore, mentre il comma 1 sembra fare riferimento all'istituzione di una cattedra in ogni Conservatorio. Potrebbero, altresì, essere necessari adeguamenti retributivi connessi con l'inclusione di tali figure tra il personale docente e in posizione di ruolo e occorre valutare la sussistenza di eventuali effetti emulativi su altre categorie. Rileva, infine, che il fondo

speciale di parte corrente del Ministero dell'università non presenta disponibilità.

Il sottosegretario MORGANDO concorda con il relatore sull'opportunità di approfondire maggiormente i rilievi finanziari.

La Sottocommissione delibera quindi di richiedere la relazione tecnica sul disegno di legge in titolo.

(4324) Disposizioni in materia di promozione della cultura architettonica ed urbanistica
(Parere alla 7^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore CADDEO fa presente che si tratta di un disegno di legge recante disposizioni per la promozione della cultura architettonica e urbanistica. Per quanto di competenza, segnala che la copertura degli oneri (pari a 26.970 milioni per il 2000, 30.970 milioni per il 2001 e 11.000 milioni per il 2002) è posta a carico del fondo speciale di parte corrente del Ministero dei beni culturali, che al momento non presenta le necessarie disponibilità.

Su proposta del presidente COVIELLO, la Sottocommissione delibera di rinviare l'esame del disegno di legge.

(4752) Disposizioni per lo sviluppo del commercio elettronico e la diffusione della conoscenza informatica
(Parere alla 10^a Commissione. Rinvio dell'esame)

Il sottosegretario MORGANDO fa presente che le disposizioni contenute nel disegno di legge in titolo sono state in parte inserite in un provvedimento attualmente all'esame presso la Camera dei deputati.

La Sottocommissione, su proposta del relatore CADDEO, rinvia quindi l'esame del disegno di legge.

(1515) LAURO ed altri. – Interventi per lo sviluppo delle isole minori, fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(3608) DE LUCA Athos. – Norme per lo sviluppo turistico e la salvaguardia ambientale delle isole minori

(4279) PAROLA ed altri. – Norme quadro per uno sviluppo sostenibile delle Isole minori
(Parere alla 13^a Commissione su testo unificato. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore RIPAMONTI segnala che si tratta di un disegno di legge-quadro per lo sviluppo sostenibile delle isole minori. Per quanto di competenza, segnala l'articolo 1 (comma 1), che istituisce un ufficio nell'am-

bito del Ministero dell'ambiente (per la gestione dell'elenco delle isole minori, anche mediante istituzione di una banca dati), l'articolo 2 (comma 1), che istituisce il Comitato paritetico istituzionale delle isole minori e l'articolo 7, che istituisce la Conferenza degli enti locali delle isole minori del bacino del Mediterraneo (con sede permanente a Roma e riunioni annuali). Occorre, inoltre, valutare la natura programmatica degli interventi elencati dall'articolo 1, comma 3 (anche tenuto conto che alcune materie non risultano di competenza statale) e dell'articolo 3 (che rinvia a intese istituzionali di programma per l'attuazione dei citati interventi). Rileva, altresì che all'articolo 5, comma 1, sembra necessario esplicitare che gli oneri derivanti dalla eventuale istituzione del presidio della protezione civile sono a carico delle amministrazioni che ne hanno promosso l'istituzione (regioni e enti locali interessati).

Il sottosegretario MORGANDO ritiene debbano essere approfonditi i rilievi di natura finanziaria del disegno di legge.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, delibera quindi di richiedere la relazione tecnica sul disegno di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 15,45.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1^a e 4^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali)

(4^a - Difesa)

Mercoledì 13 settembre 2000, ore 19

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri (n. 730).
- Schema di decreto legislativo concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri (n. 731).
- Schema di decreto legislativo recante riordino del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato (n. 732).

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia (4699) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE**(1^a - Affari costituzionali)****(11^a - Lavoro, previdenza sociale)***Mercoledì 13 settembre 2000, ore 11 e 15***IN SEDE REFERENTE**

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (4641) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalia; Signorino ed altri; Pecoraro Scanio; Saia ed altri; Lumia ed altri; Calderoli ed altri; Polenta ed altri; Guerzoni ed altri; Lucà ed altri; Jervolino Russo ed altri; Bertinotti ed altri; Lo Presti ed altri; Zaccaro ed altri; Ruzzante; Burani Procaccini ed altri*).
 - DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Legge di riordino dell'assistenza sociale. Istituzione di un assegno sociale per i soggetti anziani e di un assegno di inabilità (1).
 - PETRUCCI ed altri. – Interventi di sostegno sociale, per la prevenzione delle condizioni di disagio e povertà, per la promozione di pari opportunità e di un sistema di diritti di cittadinanza (263).
 - SALVATO ed altri. – Legge quadro in materia di assistenza sociale (2840).
 - CÒ ed altri. – Legge quadro in materia di assistenza sociale (4305).
 - RUSSO SPENA ed altri. – Ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2000 (4663).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 13 settembre 2000, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamenti per lo sviluppo ed il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi (4791).
- Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, recante disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001 (4792).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).
- CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitti di interesse (4465).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Lino DIANA. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- MARINI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
- ELIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni (4505).
- DI PIETRO ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (4553).
- D'ONOFRIO. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (4624).
- CASTELLI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (4655).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487, n. 490, n. 539, n. 543 e n. 607 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).

- PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri. – Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Disposizioni amministrative, fiscali e legali riguardanti l'adeguamento informatico all'anno 2000 (4167) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000 (3808) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).
- Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al passaggio all'anno 2000 (3830) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MINARDO. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (838).
- LAURICELLA ed altri. – Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero (1170).
- MELUZZI e DE ANNA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1200).
- COSTA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine (1962).
- MARCHETTI ed altri. – Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica (2222).
- LA LOGGIA ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (4010).
- DE ZULUETA ed altri. – Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero (4157).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione del servizio civile nazionale (4408).
- COVIELLO. – Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva (329).
- BEDIN. – Istituzione del servizio civile nazionale (1015).
- NAVA e TAROLLI. – Norme per l'istituzione del servizio civile nazionale (1165).
- AGOSTINI ed altri. – Istituzione del Servizio civile nazionale (1382).
- Istituzione del servizio civile nazionale (2118).
- RESCAGLIO e VERALDI. – Istituzione del Servizio civile volontario per donne e uomini (4244).
- SEMENZATO. – Aumento della dotazione finanziaria del Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza (4286).
- SEMENZATO ed altri. – Istituzione del servizio civile volontario di ragazze e ragazzi (4388) (*Fatto proprio dal Gruppo Verdi L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CAROLIS e DUVA. – Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (483).
- AGOSTINI ed altri. – Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (1068).

IX. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deputati ARMANI e VALENSISE. – Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARDINI ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FISICHELLA. - Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MACERATINI ed altri. - Modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (1932) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PEDRIZZI. - Norme per estendere la facoltà di chiedere un'anticipazione sull'indennità di fine servizio a tutti i pubblici dipendenti (780).
- MULAS ed altri. - Modifica delle norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei dipendenti pubblici, di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 87 (928).
- FAUSTI e BIASCO. - Modifiche alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di riliquidazione dell'indennità di fine rapporto (1535).
- MANZI ed altri. - Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione delle indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (1628).
- CAMO. - Proroga dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, relativa al computo dell'indennità integrativa speciale ai fini della buonuscita (1888).
- DE ANNA ed altri. - Riordino del sistema di computo delle indennità operative del personale militare nell'indennità di buonauscita (2201).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Riapertura dei termini di cui all'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, recante: «Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti» (2214).
- BETTAMIO. - Disposizioni in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonauscita dei pubblici dipendenti (2407).
- VEDOVATO ed altri. - Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione dell'indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (3139).
- PEDRIZZI ed altri. - Indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita per i dipendenti statali e degli enti pubblici (3880).
- PEDRIZZI ed altri. - Acconto sull'indennità di buonuscita ai dipendenti statali e di enti pubblici (3881).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PEDRIZZI ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei disabili (4264).
- GIARETTA ed altri. – Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità (4393).
- BONATESTA. – Norme per favorire l'esercizio del diritto di voto degli elettori privi della vista (4657).

XIII. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e dei disegni di legge:

- LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (*Doc. XXII, n. 62*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (*Doc. XXII, n. 64*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).
- CURTO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (4446).

XIV. Esame dei disegni di legge:

- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*) – *Relatrice alla Commissione D'ALESSANDRO PRISCO*.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPERONI. – Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Nord Padania, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PORCARI ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDEUR ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21*).
- PASSIGLI. – Norme in materia di costituzione dei partiti politici e loro finanziamento (4369).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SERENA. – Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (4402).

XV. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 13 settembre 2000, ore 11,45

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Misure legislative del Piano di azione per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario (4738).
- MILIO – Modifiche al codice penale in materia di liberazione condizionale e all'ordinamento penitenziario in materia di liberazione anticipata (4673).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCONI e PERUZZOTTI – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1210).
- BONFIETTI – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1529).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Luigi CARUSO – Modifica del minimo edittale per i reati previsti dall'articolo 73, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (918).
- Modifica all'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2570-ter) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 3 marzo 1999, dell'articolo 14 del testo proposto dalla 2^a Commissione per il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri*).

- PETTINATO ed altri. – Modifiche alle disposizioni penali, amministrative e processuali del testo unico in materia di stupefacenti (3659).
- SENESE ed altri – Modifica alle disposizioni sanzionatorie contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (4664).
- GRECO – Disposizioni in materia di detenzione di soggetti tossicodipendenti e stranieri extracomunitari (4704).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Interpretazione autentica dell'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale e disposizioni in materia di giudizio abbreviato nei processi per i reati puniti con l'ergastolo (4737).
- Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica (3915-D) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e ulteriormente modificato dalla Camera dei deputati*).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCONI ed altri – Concessione di amnistia e di indulto (4598).
- RUSSO SPENA ed altri – Concessione di amnistia condizionata e di indulto revocabile (4638).
- MILIO – Concessione di indulto (4654).
- SCOPELLITI ed altri – Concessione di amnistia e indulto (4658).
- CIRAMI ed altri – Concessione di amnistia e indulto ed istituzione di una Commissione per la umanizzazione della pena, la razionalizzazione della distribuzione della popolazione carceraria ed il reinserimento sociale (4674).

- MANCONI ed altri – Concessione di indulto (4701).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 13 settembre 2000, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione e della riduzione dell'accisa sulla benzina nonché disposizioni finanziarie concernenti le province e i comuni (4340-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1999 (4760).
 - Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000 (4761).
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 13 settembre 2000, ore 11

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per lo sviluppo del commercio elettronico e la diffusione della conoscenza informatica (4752).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Mercoledì 13 settembre 2000, ore 13,30

- Seguito dell'esame della proposta di documento sullo smaltimento dell'amianto.
-

